

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO

**IDENTIFICAZIONE ED ANALISI DEL MERCATO DELL'ACCESSO
ALL'INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA (MERCATO
N. 4 DELLA RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA N.
2014/710/UE)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del _____ 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 425/14/CONS;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, *relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTE le *Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l'accesso ai documenti*”, come modificata dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 21 gennaio 2005 *relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte I – Principali condizioni di fornitura di linee affittate all'ingrosso*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 29 marzo 2005 *relativa alla fornitura di linee affittate nell'Unione europea, Parte II – Tariffazione dei circuiti parziali di linee affittate all'ingrosso*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 settembre 2013 *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 9 ottobre 2014 *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;

VISTA la delibera n. 45/06/CONS, del 25 gennaio 2006, recante “ *Mercati dei segmenti terminali di linee affittate e dei segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercati n. 13 e n. 14 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, dell’11 dicembre 2008, recante “*Approvazione della proposta di Impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS*”;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”, così come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 260/10/CONS;

VISTA la delibera n. 1/10/CONS, del 15 gennaio 2010, recante “*Integrazione per errore materiale della delibera n. 731/09/CONS concernente l’individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 2/10/CONS, del 15 gennaio 2010, recante “*Mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE) e mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani (mercato n. 14 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari*”;

VISTA la delibera n. 600/11/CONS, del 17 novembre 2011, recante “*Esiti dell’attività di vigilanza sull’attuazione degli Impegni assunti da Telecom Italia con la delibera n. 718/08/CONS e archiviazione dei relativi procedimenti sanzionatori avviati nei confronti di Telecom Italia nn. 4/07/DIR, 63/07/DIT, 1/08/DIR, 2/08/DIR, 2/08/DIT, 3/08/DIT e 7/08/DIT sospesi con la delibera n. 718/08/CONS., n. 48/09/DIT sospeso con la delibera n. 134/10/CONS., n. 74/09/DIT sospeso con la delibera n. 189/10/CONS, n. 79/09/DIT sospeso con la delibera n. 239/10/CONS*”;

VISTA la delibera n. 678/11/CONS, del 12 dicembre 2011, recante “*Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio*”;

VISTA la delibera n. 238/13/CONS, del 21 marzo 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 603/13/CONS, del 28 ottobre 2013, recante “*Avvio del procedimento di identificazione ed analisi del mercato della fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata (mercato n. 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 143/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “*Avvio del procedimento per l’aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria relativa ai servizi di rete fissa e mobile*”;

VISTA la delibera n. 409/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 603/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 73/10/CIR, del 5 ottobre 2010, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali*”;

VISTA la delibera n. 54/11/CIR, del 5 maggio 2011, recante “*Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) ed ai circuiti diretti wholesale e circuiti parziali*”;

VISTA la delibera n. 51/12/CIR, del 3 maggio 2012, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale)*”;

VISTA la delibera n. 70/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale)*”;

CONSIDERATO inoltre quanto segue:

SOMMARIO

1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE	12
1.1.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	12
1.2.	IL QUADRO DI RIFERIMENTO REGOLAMENTARE	13
2.	DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE	15
2.1.	INTRODUZIONE.....	15
2.2.	IL MERCATO DELL' ACCESSO ALL' INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA	16
2.3.	DESCRIZIONE TECNICA DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL' INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA.....	17
2.4.	SOGGETTI ATTIVI DAL LATO DELLA DOMANDA E DELL' OFFERTA	22
2.5.	CARATTERIZZAZIONE DEI MERCATI AL DETTAGLIO	23
2.6.	DEFINIZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL' INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA	24
2.6.1.	IL MERCATO DEL PRODOTTO.....	24
2.6.2.	IL MERCATO GEOGRAFICO	32
3.	DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO	34
3.1.	INTRODUZIONE.....	34
3.2.	STRUTTURA E DINAMICA DEL MERCATO	35
3.3.	MERCATO A: CIRCUITI DI RILEGAMENTO DELLE SEDI D' UTENTE	36
3.4.	MERCATO B: CIRCUITI DI RILEGAMENTO DELLE BTS	39
4.	IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI	42
4.1.	PRINCIPI E RIFERIMENTI NORMATIVI PER LA DEFINIZIONE DI OBBLIGHI REGOLAMENTARI NEI MERCATI RILEVANTI	42
4.2.	VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE NEL MERCATO DELL' ACCESSO ALL' INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA	47
4.3.	REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO DELL' ACCESSO ALL' INGROSSO DI ALTA QUALITÀ IN POSTAZIONE FISSA	48
4.3.1.	OBBLIGHI IN MATERIA DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE	49
4.3.2.	OBBLIGO DI TRASPARENZA.....	49
4.3.3.	OBBLIGO DI NON DISCRIMINAZIONE	51
4.3.4.	OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE.....	52
4.3.5.	OBBLIGO DI CONTROLLO DEI PREZZI	55
4.3.6.	OBBLIGO DI CONTABILITÀ DEI COSTI.....	58

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Struttura gerarchica della rete di Telecom Italia	18
Figura 2 – Segmenti <i>terminating</i> all'interno di una regione o di un bacino trasmissivo regionale	21
Figura 3 – Prezzi annuali dei circuiti SDH/PDH a 34 Mbps e dei circuiti Ethernet a 30 Mbps (anno 2013).....	27
Figura 4 – Prezzi annuali dei circuiti SDH/PDH a 155 Mbps e dei circuiti Ethernet a 150 Mbps (anno 2013).....	27

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 – Mercato A (circuiti di rilegamento PoP-utente finale) e mercato B (circuiti di rilegamento PoP-BTS): valore in ricavi ed incidenza percentuale sul totale	35
Tabella 2 – Quote di mercato (Qdm) in ricavi	37
Tabella 3 – Panieri e variazioni percentuali annuali per i servizi <i>terminating</i>	75

1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

1.1. Il quadro di riferimento normativo

1. Il quadro di riferimento normativo della presente analisi è costituito principalmente dalle direttive n. 2002/19/CE (di seguito denominata direttiva accesso), n. 2002/20/CE (di seguito denominata direttiva autorizzazioni), n. 2002/21/CE (di seguito denominata direttiva quadro), n. 2002/22/CE (di seguito denominata direttiva servizio universale), così come modificate dalle direttive n. 2009/136/CE e n. 2009/140/CE adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 25 novembre 2009.

2. Il quadro normativo comunitario è stato recepito a livello nazionale dal d.lgs. 259/03 del 1° agosto 2003, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di seguito denominato Codice),¹ così come modificato dal decreto legislativo n. 70 del 28 maggio 2012.²

3. Significativo rilievo rivestono, inoltre, una serie di Raccomandazioni e Comunicazioni della Commissione europea (di seguito denominata Commissione) che illustrano gli orientamenti della stessa circa l'applicazione da parte delle Autorità nazionali di regolamentazione (ANR) dei principi e delle regole stabilite dalle predette direttive.

4. In particolare, la Raccomandazione della Commissione del 9 ottobre 2014 (di seguito denominata Raccomandazione) indica i quattro mercati rilevanti dei prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche sono tali da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione *ex ante*. La Raccomandazione sostituisce la Raccomandazione del 17 dicembre 2007 (di seguito denominata precedente Raccomandazione) che individuava sette mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* che sono stati oggetto del secondo ciclo di analisi condotte dall'Autorità. Le ANR sono tenute ad analizzare periodicamente i predetti mercati e, ove ricorrano particolari circostanze, possono altresì identificare mercati rilevanti differenti da quelli previsti dalla Raccomandazione.³

5. Un punto di riferimento essenziale per le ANR è rappresentato altresì dalle Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, di seguito denominate Linee direttrici, che illustrano i criteri cui le ANR devono fare riferimento nell'ambito delle analisi dei mercati, per la

¹ Entrato in vigore il 16 settembre 2003.

² Entrato in vigore il 1° giugno 2012.

³ Cfr. art. 15, comma 3 e art. 7, comma 4, della direttiva quadro, recepiti a livello nazionale dall'art. 18 e dall'art. 12, comma 4, del Codice.

definizione dei mercati rilevanti e per la valutazione del grado di concorrenza degli stessi.

6. Per quanto concerne infine gli aspetti procedurali, il riferimento principale è rappresentato dalla Raccomandazione della Commissione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva quadro.⁴

7. Il percorso che il quadro normativo comunitario delinea per l'analisi sulla concorrenzialità dei mercati richiede che le ANR procedano dapprima alla definizione del mercato rilevante, sia con riferimento ai mercati identificati dalla Commissione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, indicati nell'Allegato della Raccomandazione, sia con riferimento ad eventuali ulteriori mercati non inclusi in tale Allegato.

8. Una volta definito il mercato rilevante dal punto di vista merceologico e geografico, le ANR procedono alla verifica dell'eventuale sussistenza sul mercato individuato di imprese che detengano, individualmente o congiuntamente, un significativo potere di mercato. All'esito della suddetta analisi le ANR introducono, rimuovono o modificano gli obblighi regolamentari.

9. La definizione dei mercati rilevanti e l'analisi degli stessi devono essere condotte dalle ANR conformemente ai principi del diritto della concorrenza, tenendo nel massimo conto la Raccomandazione e le Linee direttrici. Tuttavia, dal momento che l'orizzonte temporale di riferimento è differente, non si può escludere che, in taluni casi, i mercati definiti ai fini della regolamentazione settoriale possano non coincidere con i mercati definiti ai fini del diritto della concorrenza. Infatti, nel caso della regolamentazione, la definizione dei mercati è sempre svolta in chiave previsionale, in quanto le ANR devono tenere conto, oltre che delle condizioni di mercato esistenti, anche della prevedibile evoluzione futura.

1.2. Il quadro di riferimento regolamentare

10. La Raccomandazione indica, tra i mercati rilevanti suscettibili di regolamentazione *ex ante*, quello dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4), ridefinendo i confini dei mercati all'ingrosso individuati con la precedente Raccomandazione, tra i quali il mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6).

11. All'esito del secondo ciclo di analisi di mercato, con delibera n. 2/10/CONS, l'Autorità ha identificato i seguenti tre mercati rilevanti:

⁴ In GUCE L 301 del 12 novembre 2008, pag. 23.

i) il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk*, costituito da circuiti di capacità dedicata tra nodi di Telecom Italia appartenenti a bacini trasmissivi differenti;

ii) il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (mercato A);

iii) il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS di un operatore di rete mobile (mercato B).

12. Il mercato dei segmenti interurbani di linee affittate, ossia dei segmenti *trunk* – che è stato rimosso dalla lista dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* con la precedente Raccomandazione – non è stato considerato più suscettibile di regolamentazione *ex ante* e pertanto sono stati revocati tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia con delibera n. 45/06/CONS all'esito della prima analisi di mercato.

13. In merito al mercato dei segmenti terminali di linee affittate (di seguito denominati anche *terminating*) – presente nella lista dei mercati rilevanti della precedente Raccomandazione (mercato n. 6) – l'Autorità ha individuato che nel mercato dei *terminating* per il rilegamento di BTS (mercato B) sussistono condizioni di concorrenza effettiva ed ha revocato, di conseguenza, tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia con delibera n. 45/06/CONS all'esito della prima analisi di mercato.

14. Nel mercato dei *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente (mercato A), invece, l'Autorità non ha riscontrato la sussistenza di condizioni di concorrenza effettiva identificando Telecom Italia quale operatore detentore di significativo potere di mercato ed imponendo, di conseguenza, a quest'ultima una serie di obblighi regolamentari.

15. In particolare, l'Autorità, con la delibera n. 2/10/CONS, ha imposto in capo a Telecom Italia: i) l'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi dei segmenti terminali per il rilegamento di sedi d'utente (mercato A) e dei relativi servizi aggiuntivi; ii) l'obbligo di fornitura dei servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché ai raccordi interni di centrale e dei relativi servizi aggiuntivi; iii) gli obblighi di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile e amministrativa, contabilità dei costi e controllo dei prezzi. Per quanto concerne l'obbligo di controllo dei prezzi, con la summenzionata delibera l'Autorità ha previsto un meccanismo di programmazione dei prezzi di tipo *network cap* (IPC – X) per il triennio 2010-2012.

16. Nell'identificare i suddetti obblighi regolamentari, l'Autorità ha tenuto conto degli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS (di seguito denominati Impegni), aventi ad oggetto anche i servizi inclusi nel mercato dei segmenti

terminali di linee affittate.⁵ Alcune misure che costituiscono oggetto degli Impegni sono, infatti, diventate oggetto di specifiche previsioni della delibera n. 2/10/CONS riguardanti gli obblighi regolamentari.

17. Le condizioni economiche e tecniche di fornitura dei servizi trasmissivi a capacità dedicata all'ingrosso (circuiti *terminating*) e dei servizi accessori (flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale) per il 2010, 2011 e 2012 sono indicate, rispettivamente, nelle delibere n. 73/10/CIR, n. 54/11/CIR, n. 51/12/CIR, di approvazione delle Offerte di Riferimento (di seguito denominate OR) di Telecom Italia. In considerazione della conclusione nel 2012 del periodo di applicazione del *network cap*, di cui all'art. 18 della delibera n. 2/10/CONS, l'Autorità, nelle more del nuovo ciclo di analisi di mercato, ha ritenuto – in analogia con il percorso regolamentare definito per i servizi di accesso alla rete in rame – di attuare i vigenti obblighi in materia di controllo dei prezzi, posti in capo a Telecom Italia nel mercato dei circuiti *terminating*, sulla base dell'orientamento al costo approvando, con la delibera n. 70/14/CIR, le condizioni economiche relative all'anno 2013.

2. DEFINIZIONE DEL MERCATO RILEVANTE

2.1. Introduzione

18. Ai sensi dell'articolo 18 del Codice, l'Autorità, tenendo in massima considerazione la Raccomandazione e le Linee direttrici,⁶ definisce i mercati rilevanti conformemente ai principi del diritto della concorrenza e sulla base delle caratteristiche e della struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche.

19. Nell'ambito della pratica del diritto della concorrenza, la definizione del mercato è quel processo il cui fine è individuare un insieme di prodotti/servizi ed i loro fornitori (attuali e potenziali) che siano effettivamente alternativi per la soddisfazione di un determinato bisogno economico, delimitandone al tempo stesso l'ambito geografico di riferimento. In tal senso, il mercato rilevante presenta sia una dimensione merceologica sia una dimensione geografica.

⁵ In data 19 giugno 2008 Telecom Italia ha presentato all'Autorità, ai sensi della legge n. 248/2006, una proposta di Impegni volti ad integrare e rafforzare gli obblighi già esistenti in materia di parità di trattamento nella fornitura di servizi di accesso alla rete fissa e ad offrire maggiori garanzie di trasparenza in relazione alla qualità della rete ed alla sua evoluzione. Il procedimento di valutazione di tali impegni da parte dell'Autorità si è concluso in data 11 dicembre 2008 con la delibera n. 718/08/CONS, con la quale l'Autorità – ritenendo gli Impegni adatti a migliorare le condizioni di concorrenza del settore attraverso idonee e stabili misure, nonché a rimuovere le conseguenze anticompetitive degli illeciti contestati nei procedimenti sanzionatori coinvolti – ha approvato gli Impegni e li ha resi obbligatori per Telecom Italia.

⁶ Cfr. Linee direttrici, capitolo 2, punti 33 – 69.

20. Secondo una giurisprudenza consolidata il mercato del prodotto/servizio rilevante comprende i prodotti o i servizi sostituibili o sufficientemente intercambiabili, in funzione non solo delle loro caratteristiche obiettive, dei loro prezzi e dell'uso cui sono destinati, ma anche in funzione delle condizioni di concorrenza e/o della struttura della domanda e dell'offerta sul mercato in questione. Pertanto l'Autorità, oltre a considerare i prodotti o servizi sufficientemente intercambiabili per caratteristiche obiettive, prezzi e destinazione, analizza le condizioni di sostituibilità prevalenti dal lato della domanda e dell'offerta applicando il cosiddetto *test* del monopolista ipotetico, *small but significant non transitory increase in price* (SSNIP *test*).

21. Una volta identificato il mercato del prodotto/servizio rilevante, l'Autorità procede alla definizione della dimensione geografica del mercato, ossia dell'area in cui i soggetti interessati sono attivi dal lato dell'offerta e della domanda dei prodotti/servizi in questione, in cui le condizioni della concorrenza sono simili o sufficientemente omogenee e che può essere distinta dalle aree adiacenti, in cui le condizioni prevalenti della concorrenza sono sostanzialmente diverse. Il punto di partenza per la definizione dei limiti del mercato geografico è analogo a quello sopra descritto per la valutazione della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta (SSNIP *test*), anche se – in alcuni casi – la diretta applicazione del *test* del monopolista ipotetico potrebbe condurre all'individuazione di mercati di ambito geografico molto ristretto, quali un singolo comune o l'area servita da una singola centrale. In tali casi è opportuno che a prevalere sia sempre il concetto di omogeneità delle condizioni competitive.

2.2. Il mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

22. Coma già illustrato al paragrafo 1.2, la Raccomandazione sui mercati rilevanti individua il mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (mercato n. 4) come suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

23. La Commissione, nell'*Explanatory Note*,⁷ osserva che al fine di soddisfare la domanda di servizi di alta qualità da parte dei clienti *business retail*, gli operatori alternativi possono ricorrere all'utilizzo di differenti *input wholesale*, a partire dalle linee affittate fino ad altri prodotti *wholesale* che rispettino determinate caratteristiche di qualità del servizio. Nello specifico, la Commissione afferma che i tradizionali servizi di accesso *wholesale* offerti su rete in rame o reti ibride possono essere ritenuti sostituibili ai servizi di linee affittate nel caso in cui garantiscano: i) disponibilità ed alta qualità del servizio in tutte le circostanze in termini di *Service Level Agreement* (SLA),

⁷ Cfr. Par 4.2.2.3. della “*Explanatory Note, accompanying the document Commission Recommendation on relevant product and service markets within the electronic communications sector susceptible to ex ante regulation in accordance with Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services*”, SWD(2014) 298.

supporto al cliente 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ridotti tempi di riparazione dei guasti; ii) velocità di connessione in *upload* appropriate per le esigenze della clientela *business* e un basso *contention rate*; iii) la possibilità di accedere al servizio da punti della rete disposti in modo da tener conto della densità e della distribuzione geografica della clientela *business*.

24. La Commissione evidenzia altresì che nella maggioranza degli Stati Membri si riscontra ancora la presenza di forti barriere all'entrata e l'assenza di una reale concorrenza nel mercato, in quanto la fornitura di tali servizi spesso si basa sull'utilizzo della rete di accesso capillare dell'operatore dominante. Il controllo di tale rete di accesso continua a rappresentare un vantaggio competitivo per l'operatore dominante che gli operatori alternativi ancora non sono riusciti a superare nella maggior parte degli Stati Membri.

2.3. Descrizione tecnica dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

25. Come illustrato al paragrafo 2.2, appartengono al mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa i servizi terminali di linee affittate, altrimenti detti servizi *terminating* o servizi a capacità trasmissiva affittata o riservata. Tali servizi consentono di collegare due o più punti di rete garantendo una capacità di trasmissione trasparente, simmetrica, con latenza e *jitter* limitati, non condivisa con altri operatori ed utilizzabile dall'operatore acquirente per fornire diverse tipologie di servizi sui mercati al dettaglio.

26. Si tratta tradizionalmente di servizi a commutazione di circuito, ossia di servizi dove la capacità del canale trasmissivo è interamente dedicata ad uno specifico operatore. In altri termini, una linea affittata è un collegamento punto-punto a banda costante e con garanzia di elevati livelli di servizio.

27. La Raccomandazione individua per i servizi terminali di linee affittate all'ingrosso il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa, e precisa che le ANR devono individuare gli elementi di rete coinvolti nella fornitura di tali servizi in base alla topologia di rete specifica di ciascuno Stato Membro.

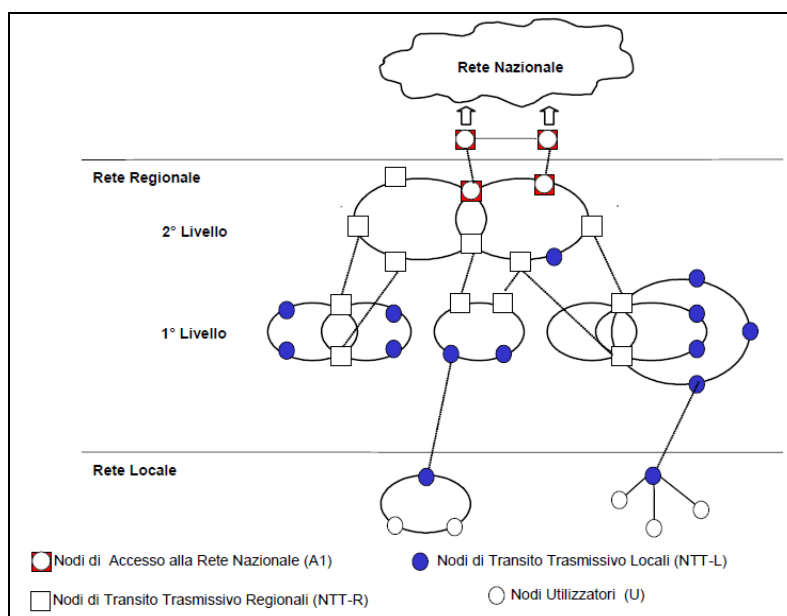
28. Con riferimento al contesto nazionale, l'Autorità con la delibera n. 2/10/CONS ha identificato come livello di rete in cui è tecnicamente possibile l'interconnessione per la fornitura di un segmento terminale i nodi RED della rete locale di Telecom Italia.⁸

⁸ Con la sigla RED (Ripartitore Elettronico Digitale) si indica il generico apparato di comunicazione di Telecom Italia dedicato ai circuiti numerici.

29. La struttura della rete trasmissiva di Telecom Italia per la fornitura dei servizi di comunicazione, come illustrato nella Figura 1, è organizzata in tre livelli gerarchici sovrapposti:

- nazionale: livello che fornisce la piena connettività sull'intero territorio nazionale; è costituito da una maglia di anelli ottici e connette i nodi di accesso e di transito nazionale ed i nodi di interconnessione alle reti internazionali;
- regionale: livello che realizza la connettività a livello regionale senza interessare il livello superiore della rete; è costituito da una maglia di anelli ottici, connette i nodi regionali ed è a sua volta articolato in due livelli:
 - II livello (livello superiore): permette l'interconnessione dei nodi trasmissivi di transito regionale; consente la raccolta dei flussi originati da tali nodi e dei flussi provenienti dal livello inferiore;
 - I livello (livello inferiore): permette l'interconnessione dei nodi periferici della rete regionale; consente la raccolta dei flussi originati da tali nodi e dei flussi provenienti dal livello locale;
- locale: costituisce il livello di raccolta dei flussi provenienti dai punti terminali della rete di Telecom Italia.

Figura 1 – Struttura gerarchica della rete di Telecom Italia



30. L'interconnessione fra i diversi livelli della rete di Telecom Italia avviene quindi:
- fra la rete nazionale e la rete regionale di II livello tramite una coppia di nodi per ciascun anello (o combinazione di anelli interconnessi) della rete regionale di II livello (*dual homing*);
 - fra le reti regionali di II e di I livello tramite una coppia di nodi per ciascun anello (o combinazione di anelli interconnessi) della rete regionale di I livello (*dual homing*);
 - fra la rete regionale di I livello e la rete locale tramite un unico nodo per ciascun anello (o combinazione di anelli interconnessi) della rete locale (*single homing*).
31. Le relazioni tra gli elementi funzionali della rete telefonica pubblica (Stadio di Linea – SL, Stadio di Gruppo Urbano – SGU, Stadio di Gruppo di Transito/nodo *BackBone* Nazionale – SGT/BBN) e la rete trasmissiva descritta ai punti precedenti possono essere così individuate:
- i nodi della rete regionale di II livello includono tutti gli SGT/BBN ed i principali SGU;
 - i nodi della rete regionale di I livello includono i restanti SGU;
 - i nodi della rete locale includono tutti gli SL ed almeno un SGU.
32. Facendo riferimento alla topologia di rete di Telecom Italia riportata nella Figura 1, il primo punto in cui è tecnicamente possibile l'interconnessione per la fornitura del servizio di segmento terminale è rappresentato dai nodi RED di livello locale. Pertanto, considerata l'esigenza degli operatori alternativi di disporre di punti di attestazione presso la rete di Telecom Italia per l'acquisto di servizi *terminating* raggiungibili con infrastrutture proprie e tenuto conto dell'esigenza di evitare l'acquisto da parte degli stessi operatori di risorse non necessarie, in linea con le previsioni della delibera n. 2/10/CONS, si stabilisce che tutti i nodi di interconnessione della rete descritta, da quelli di livello locale fino ai nodi della rete regionale di II livello, sono utilizzabili per la fornitura di servizi *terminating*.
33. Dal momento che gli operatori alternativi per poter usufruire dei servizi *terminating* necessitano di interconnettersi a tali nodi, si individuano altresì, in continuità con quanto previsto con la delibera n. 2/10/CONS, i seguenti servizi accessori:
- “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: circuiti di capacità dedicata tra un punto di presenza (PoP) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale;⁹

⁹ Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello.

- “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: circuiti di capacità dedicata tra un punto di presenza (PoP) dell’operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all’ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale;¹⁰
- “raccordo interno di centrale”: servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale.

34. Si osserva che le reti degli operatori alternativi, essendo di più recente costruzione, utilizzano una topologia differente da quella di Telecom Italia. Tali reti, infatti, sono costituite perlopiù da MAN (*Metropolitan Area Network*) relative ad ambiti geografici locali in cui ciascun operatore ha investito in infrastrutture di rete e prevedono uno o più PoP locali a seconda del livello di domanda dei servizi.

35. Tradizionalmente i servizi a capacità dedicata sono stati forniti su tecnologie a commutazione di circuito avvalendosi delle reti SDH (*Synchronous Digital Hierarchy*) e PDH (*Plesiochronous Digital Hierarchy*).¹¹

36. Si osserva però che a seguito della crescente necessità degli operatori di offrire servizi convergenti voce/dati alla clientela *retail*, nel corso degli ultimi anni si è sempre più diffuso l’utilizzo, in vari livelli della rete, di tecnologie di comunicazione a pacchetto. In particolare, buona parte delle infrastrutture di interconnessione a livello regionale e metropolitano si avvalgono ormai di tecnologie trasmissive basate su interfacce Ethernet, che hanno sostituito le interfacce trasmissive SDH, permettendo una maggiore interoperabilità con i sistemi necessari alla gestione dei servizi convergenti.

37. La tecnologia Ethernet permette di offrire *standard* di qualità del servizio paragonabili a quelli della tecnologia SDH,¹² consentendo al contempo un uso più efficiente delle risorse disponibili. Infatti, è possibile ad esempio specificare la “priorità” dei singoli pacchetti per garantire il corretto funzionamento di un determinato servizio a discapito di altri. Inoltre è possibile offrire flessibilità nella gestione delle connessioni: punto-punto (*E-line*) e multipunto-multipunto (*E-LAN*).¹³

38. In virtù delle considerazioni suesposte, si può affermare che i segmenti *terminating*, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata, possono coinvolgere, come illustrato nella Figura 2, tre livelli gerarchici di rete: il livello 0, relativo alla rete locale di accesso, ed i livelli 1 e 2,

¹⁰ Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello.

¹¹ Sebbene la tecnologia PDH possa considerarsi obsoleta, è tuttavia ancora impiegata principalmente nelle porzioni di *backhaul* delle reti radiomobili per la gestione della sincronizzazione del segnale radio.

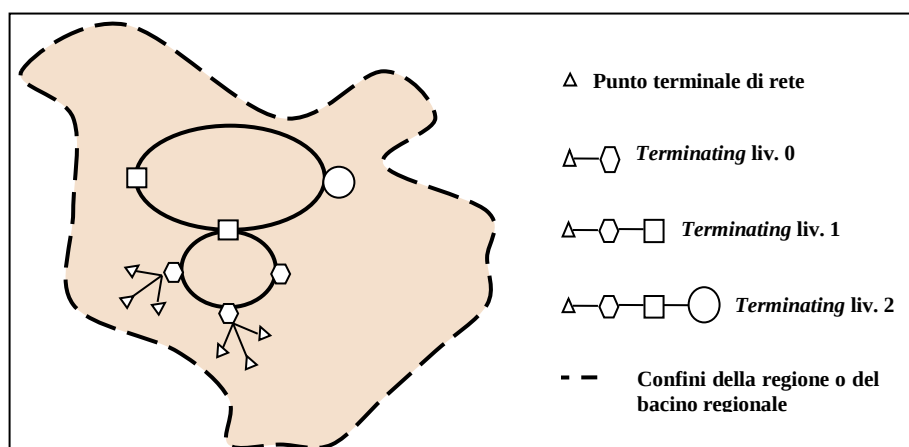
¹² Ad esempio, in termini di ritardi, capacità dei *link* e disponibilità del servizio.

¹³ Con connessioni punto-punto si possono fornire trasmissioni dati simmetriche con prestazioni assicurate in termini di ritardo e perdita di pacchetti. Con connessioni multipunto-multipunto si possono configurare in modo flessibile le interconnessioni tra apparati di rete con la possibilità di realizzare reti virtuali all’interno di una topologia più complessa.

affendenti alla rete di trasporto di breve e media distanza. La composizione dei vari segmenti *terminating* dipende dal livello di infrastrutturazione raggiunto dall'operatore che acquista il servizio e dall'ubicazione fisica del cliente finale. Si ritiene opportuno, in ogni caso, confermare il vincolo regolamentare (di cui alla delibera n. 2/10/CONS) in base al quale il segmento *terminating* non può oltrepassare i confini della regione o del bacino regionale trasmissivo nel quale il *terminating* stesso è situato.

39. La catena impiantistica dei segmenti *terminating* è quindi costituita dagli elementi destinati a collegare un punto terminale di rete con un punto di attestazione presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio,¹⁴ situato all'interno di una regione o di uno dei bacini trasmissivi regionali.

Figura 2 – Segmenti *terminating* all'interno di una regione o di un bacino trasmissivo regionale



40. I segmenti *terminating* possono quindi essere costituiti da elementi della rete di accesso nonché da elementi della rete di trasporto di breve e media distanza entro i confini di una regione o di un bacino regionale trasmissivo.

41. I portanti trasmissivi della rete di accesso e della rete di trasporto di breve e media distanza dei segmenti *terminating* sono costituiti da cavi in rame ed in fibra ottica, a seconda della capacità trasmissiva richiesta dal collegamento. I portanti della rete di

¹⁴ Ai sensi dell'art. 1, punto v, del Capo Primo del Codice, per punto terminale di rete si intende: "il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale di rete è definito mediante un indirizzo di rete specifico che può essere correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio".

accesso possono essere costituiti anche da ponti radio.¹⁵ Le tecnologie generalmente utilizzate per i portanti sono PDH, SDH, Ethernet e WDM (*Wavelength Division Multiplexing*).

2.4. Soggetti attivi dal lato della domanda e dell'offerta

42. Nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità da postazione fissa sono presenti dal lato della domanda operatori di rete fissa, di rete mobile e *Internet Service Providers* (ISP), che necessitano di acquistare capacità trasmissiva come *input* per la fornitura di servizi a clienti finali, ad altri operatori del settore o per il completamento della propria rete.

43. I servizi *terminating* sono domandati principalmente per due finalità. In primo luogo, i servizi in esame sono acquistati dagli operatori alternativi per la fornitura del servizio di linee affittate ai clienti finali (cosiddetta capacità dedicata *Wholesale per Retail* – WpR). Questi ultimi sono, in genere, aziende di dimensioni medio-grandi che necessitano di servizi di comunicazione di elevata qualità. In secondo luogo, i servizi *terminating* sono acquistati come un generico *input*, che gli operatori alternativi possono utilizzare per la fornitura di qualunque servizio di capacità trasmissiva all'ingrosso e/o al dettaglio agli altri operatori o a se stessi (cosiddetta capacità dedicata *Wholesale Input Generico* – WIG).

44. Telecom Italia rappresenta l'unico operatore presente esclusivamente dal lato dell'offerta per entrambe le categorie di servizi (WpR e WIG) in quanto, data la capillarità della propria rete, non necessita di acquistare capacità da altri operatori.

45. Gli operatori alternativi di rete fissa sono presenti nel mercato per lo più dal lato della domanda in quanto il principale fornitore di tali servizi è Telecom Italia. Tale circostanza è riconducibile al fatto che gli operatori alternativi di rete fissa dispongono tuttora più di infrastrutture di trasporto di lunga distanza che non di segmenti *terminating*. Si fa presente, comunque, che nel corso degli ultimi anni alcuni operatori alternativi sono diventati attivi, seppur nella maggior parte dei casi con volumi ancora limitati, nella vendita di segmenti *terminating* per il rilegamento di sedi di utente.

46. Gli operatori di rete mobile, invece, sono presenti dal lato della domanda in quanto acquistano servizi WIG per il trasporto del traffico sulla propria rete.

¹⁵ Anche se i ponti radio dispongono di una minore capacità trasmissiva e di un minore raggio di copertura rispetto alle infrastrutture di rete fissa, possono presentare vantaggi in termini di realizzazione, in quanto possono essere facilmente impiegati per il collegamento di aree caratterizzate da bassa densità di popolazione ed elevati costi di realizzazione di infrastrutture di rete fissa, legati per esempio alla conformazione territoriale.

Tipicamente gli operatori mobili acquistano servizi *terminating* per rilegare le proprie stazioni radio base (BTS).¹⁶

47. La suddivisione tra servizi WpR e WIG evidenzia la peculiarità del mercato all'ingrosso dei servizi di alta qualità per il quale viene meno la corrispondenza univoca tra servizi *retail* e *wholesale*. Solo i primi servizi (WpR), infatti, sono definiti proprio in funzione dei mercati *retail*, mentre i secondi (WIG) rappresentano la capacità acquistata all'ingrosso dagli operatori alternativi di rete fissa, dagli ISP e dagli operatori mobili per completare la propria rete.

48. Si osserva, infine, che i servizi *terminating* vengono utilizzati non solo per la vendita a operatori terzi, ma anche per l'autoproduzione, cioè per la fornitura interna di *input wholesale*.¹⁷

2.5. Caratterizzazione dei mercati al dettaglio

49. In linea con quanto indicato nella Raccomandazione, il punto di partenza per la definizione dei mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante* è la caratterizzazione dei mercati al dettaglio su un dato arco di tempo, tenuto conto della sostituibilità dal lato della domanda e dell'offerta. Tale caratterizzazione è logicamente antecedente alla definizione dei mercati all'ingrosso, dal momento che la domanda di servizi all'ingrosso è una domanda derivata dalla domanda di servizi finali.

50. Questo tipo di relazione è più labile nel caso delle linee affittate, in quanto parte della capacità acquistata all'ingrosso dagli operatori alternativi e dagli ISP può essere utilizzata per fornire al dettaglio servizi differenti dalle linee affittate. In questo senso, l'unica relazione riscontrabile tra servizi all'ingrosso ed al dettaglio è quella relativa ai servizi WpR, in quanto i servizi WIG possono costituire un *input* per la vendita di qualsiasi servizio sia al dettaglio sia all'ingrosso.

51. Alla luce delle predette considerazioni, limitatamente ai servizi *terminating* WpR, il primo passo per la definizione del mercato delle linee affittate all'ingrosso è costituito dalla caratterizzazione del corrispondente mercato al dettaglio, la cui definizione è stata fornita dall'Autorità con la delibera n. 707/09/CONS. In tale delibera l'Autorità definisce il mercato rilevante delle linee affittate al dettaglio, avente dimensione geografica nazionale, come il mercato "*costituito dai collegamenti analogici e digitali di capacità fino a 2 Mbit/s inclusi*". Tali servizi consentono di realizzare collegamenti con capacità trasmissiva trasparente, permanente e dedicata tra due o più sedi del cliente

¹⁶ Nel seguito, con la sigla BTS si indicano i siti radianti di una rete mobile indipendentemente dalla tecnologia scelta per i servizi offerti ai clienti finali (2G, 3G, 4G) e dal grado di condivisione dei siti stessi.

¹⁷ In merito si fa presente che alcuni operatori alternativi di rete fissa e di rete mobile autoproducono i servizi *terminating* per il rilegamento, rispettivamente, delle sedi d'utente e delle BTS.

finale o tra differenti reti aziendali. Con la summenzionata delibera, l'Autorità ha revocato tutti gli obblighi imposti in capo a Telecom Italia, con la delibera n. 343/06/CONS, nel mercato delle linee affittate al dettaglio in quanto tale mercato, a seguito del *test* dei tre criteri, non è più risultato suscettibile di regolamentazione *ex ante*.

2.6. Definizione del mercato dei servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

2.6.1. Il mercato del prodotto

52. Come illustrato al paragrafo 2.2, la Raccomandazione individua come mercato rilevante il mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa. Nell'*Explanatory Note*, la Commissione osserva che a tale mercato possono appartenere sia i servizi terminali di linee affittate (appartenenti al mercato n. 6 individuato dalla precedente Raccomandazione) sia altri prodotti *wholesale* purché questi ultimi rispettino determinate caratteristiche di qualità del servizio.

53. Tenuto conto della definizione della Commissione, l'Autorità, al fine di giungere alla corretta individuazione del mercato rilevante dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa, considera come punto di partenza i mercati del prodotto individuati con il secondo ciclo di analisi per i servizi *terminating* (mercato n. 6 della precedente Raccomandazione) e verifica *in primis* se, nel periodo di tempo intercorso dall'analisi precedente, sono intervenuti cambiamenti di carattere economico e/o tecnico tali da comportare una modifica della definizione adottata con la delibera n. 2/10/CONS. Si svolge, quindi, un'analisi di sostituibilità tra i servizi *terminating* ed altri servizi di accesso *wholesale* aventi caratteristiche di qualità del servizio tali da renderli potenziali sostituti dei servizi di linee affittate.

54. La delibera n. 2/10/CONS individua due mercati separati per i segmenti terminali di linee affittate:

- mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente;
- mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una BTS.

55. In entrambi i mercati, i servizi *terminating* offerti su tecnologie tradizionali (PDH e SDH) sono stati ritenuti sostituibili con i servizi basati su tecnologia Ethernet, mentre sono stati ritenuti non sostituibili con i servizi di accesso disaggregato e con i servizi *bitstream*. Nell'ambito del secondo ciclo di analisi del mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, l'Autorità ha pertanto concluso che i mercati individuati includono i circuiti di capacità dedicata tra un punto di attestazione

di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (mercato A) o una BTS (mercato B) in tecnologia PDH, SDH ed Ethernet.

56. Si rammenta che il servizio *terminating* di rilegamento di una sede d'utente viene generalmente acquistato da altri operatori come *input wholesale* finalizzato all'offerta di servizi di linee affittate *retail* (WpR) ed è realizzato prevalentemente da portanti trasmissivi di rete fissa. In questo caso, infatti, il raggiungimento dell'utente finale attraverso ponti radio non sarebbe sempre tecnicamente fattibile e potrebbe risultare più oneroso rispetto ai collegamenti di rete fissa, più capillari e quindi più adatti a raggiungere tutte le sedi degli utenti finali.

57. Nel caso in cui il circuito *terminating* è acquistato dagli operatori di rete mobile per il rilegamento delle BTS, tale servizio costituisce un *input* generico per il completamento delle reti di telefonia mobile (WIG). Questa tipologia di circuiti può essere realizzata sia attraverso infrastrutture di rete fissa sia attraverso ponti radio. Il collegamento via ponte radio generalmente è in grado di garantire una minore capacità trasmissiva rispetto ai portanti trasmissivi su rete fissa ed ha un raggio di copertura limitato. Tuttavia, si tratta di una modalità di realizzazione dei collegamenti sempre più utilizzata dagli operatori di rete mobile che rilegano le BTS con infrastruttura proprietaria, in quanto presenta notevoli vantaggi in termini di minori investimenti, facilità di realizzazione ed economicità di gestione.

58. Nella delibera n. 2/10/CONS l'Autorità ha evidenziato che, nel periodo di tempo intercorso dalla conclusione del primo ciclo di analisi di mercato, le due tipologie di circuiti *terminating* (di rilegamento di sedi d'utente e di rilegamento di BTS) hanno accentuato le caratteristiche distintive sia dal lato della domanda sia dal lato dell'offerta. Tale differenziazione si è mantenuta nel periodo intercorso tra il secondo ed il terzo ciclo di analisi di mercato. E' possibile, infatti, osservare che i circuiti per il rilegamento delle sedi d'utente sono tuttora acquistati prevalentemente da operatori di rete fissa e sono offerti sia da Telecom Italia sia, seppure in misura minore, da altri operatori di rete fissa. I circuiti per il rilegamento delle BTS sono, invece, acquistati dagli operatori mobili e sono venduti principalmente da Telecom Italia. Si rileva che gli operatori mobili ricorrono sempre meno all'acquisto da Telecom Italia di circuiti dedicati su rete fissa per il rilegamento dei propri siti radianti, in quanto nel corso degli ultimi anni si è confermata la tendenza degli stessi operatori mobili, già riscontrata nel precedente ciclo di analisi di mercato, ad utilizzare principalmente ponti radio proprietari o, in un misura minore, altra infrastruttura proprietaria quale la fibra ottica spenta.

59. Alla luce delle summenzionate differenze, l'Autorità ritiene opportuno confermare le previsioni di cui alla delibera n. 2/10/CONS e, quindi, individuare due mercati rilevanti distinti per le due diverse tipologie di collegamento.

60. Si fa presente che, come sarà illustrato in maggiore dettaglio al paragrafo 3.4, il mercato dei circuiti dedicati utilizzati per il rilegamento delle BTS (mercato B) è costituito da circuiti realizzati sia su rete fissa sia attraverso ponti radio. Per quanto riguarda il mercato dei circuiti per il rilegamento di sedi d'utente (mercato A),

l'Autorità, al fine di individuare il mercato rilevante dal punto di vista merceologico, ritiene necessario valutare la sussistenza di eventuali relazioni di sostituibilità tra i seguenti servizi:

- i) sostituibilità tra segmenti *terminating* basati su tecnologie PDH ed SDH e segmenti *terminating* basati su *Ethernet*;
- ii) sostituibilità tra segmenti *terminating* e servizi di accesso disaggregato;
- iii) sostituibilità tra segmenti *terminating* e servizi a banda larga all'ingrosso.

i) *Sostituibilità tra segmenti terminating basati su tecnologie PDH ed SDH e segmenti terminating basati su Ethernet*

61. L'Autorità ritiene che le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato circa l'esistenza di una relazione di sostituibilità tra i circuiti Ethernet ed i circuiti forniti su tecnologia SDH e PDH siano tuttora valide.

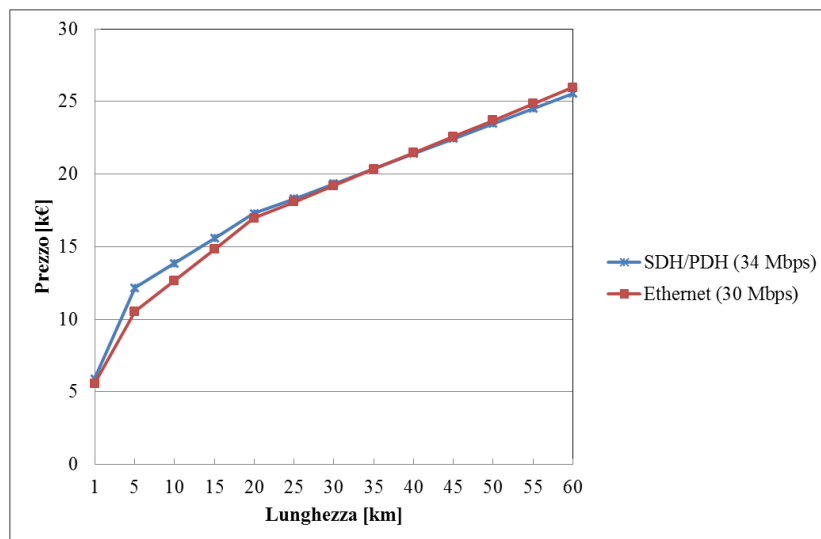
62. Si fa presente *in primis* che, come precedentemente esposto (cfr. punti 36 e 37), la maggior parte delle infrastrutture di interconnessione a livello intra-regionale e metropolitano si avvale ormai di tecnologie trasmissive basate su interfacce Ethernet, attraverso le quali è possibile fornire agli operatori richiedenti servizi tecnicamente assimilabili ai circuiti dedicati.

63. Al fine di valutare la sostituibilità dal punto di vista economico tra circuiti in tecnologia Ethernet e circuiti in tecnologia SDH/PDH, l'Autorità ha effettuato un confronto, riportato nelle figure che seguono, tra i prezzi dei circuiti SDH/PDH e quelli dei circuiti Ethernet *over* SDH pubblicati nell'OR di Telecom Italia per l'anno 2013.

64. Le figure che seguono riportano un confronto tra i prezzi annuali dei servizi *terminating* SDH/PDH con capacità di 34 Mbps e 155 Mbps e di quelli Ethernet con capacità di 30 Mbps e 150 Mbps, per distanze fino a 60 chilometri, comprendenti sia il canone di accesso sia il canone trasmissivo per la tratta di trasporto (che varia al variare della lunghezza del collegamento).

65. La Figura 3 mostra il confronto tra il prezzo dei servizi Ethernet a 30 Mbps e quello dei servizi SDH/PDH a 34 Mbps. Si possono osservare prezzi comparabili per le due tipologie di servizi al variare della lunghezza del collegamento, con i servizi Ethernet che si dimostrano leggermente più convenienti dei servizi SDH/PDH per distanze inferiori ai 20 km.

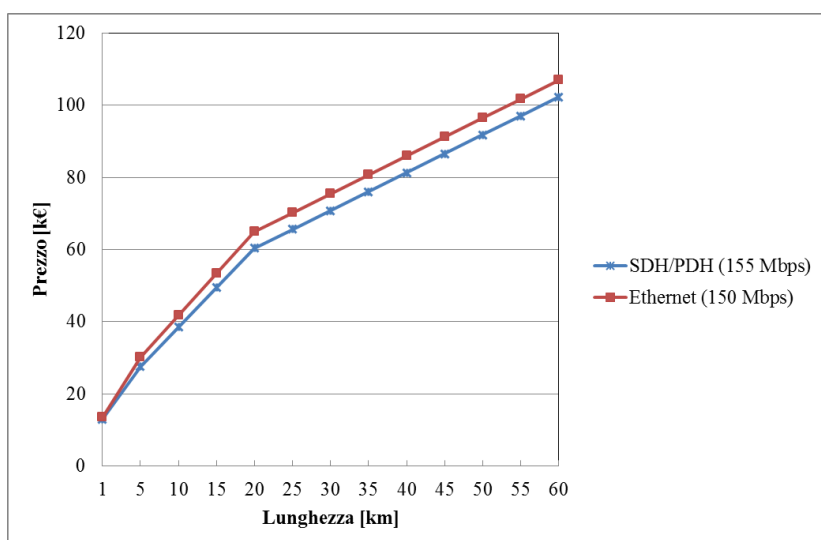
Figura 3 – Prezzi annuali dei circuiti SDH/PDH a 34 Mbps e dei circuiti Ethernet a 30 Mbps (anno 2013)



Fonte: elaborazioni AGCOM su dati estratti dall'OR di Telecom Italia per l'anno 2013

66. In Figura 4 si riporta l'andamento dei prezzi dei circuiti SDH/PDH ed Ethernet con capacità rispettivamente di 155 e 150 Mbps. Anche in tal caso, come per la figura precedente, i prezzi delle due tipologie di servizi sono comparabili, con i prezzi dei servizi Ethernet leggermente superiori per tutte le lunghezze dei collegamenti.

Figura 4 – Prezzi annuali dei circuiti SDH/PDH a 155 Mbps e dei circuiti Ethernet a 150 Mbps (anno 2013)



Fonte: elaborazioni AGCOM su dati estratti dall'OR di Telecom Italia per l'anno 2013

67. Dall'analisi delle figure precedenti si può concludere che i circuiti *terminating* in tecnologia Ethernet sono sostituibili con i circuiti *terminating* in tecnologia SDH e PDH e, pertanto, le due tipologie di circuiti appartengono allo stesso mercato rilevante.

ii) Sostituibilità tra segmenti terminating e servizi di accesso disaggregato

68. In linea con quanto già sostenuto nella delibera n. 2/10/CONS, l'Autorità ritiene che i servizi *terminating* ed i servizi di accesso disaggregato siano significativamente diversi tra loro in termini di grado di controllo della capacità trasmissiva da parte dell'operatore acquirente, di livello di investimento richiesto e di copertura geografica.

69. Con l'acquisto dei servizi di accesso disaggregato, gli operatori alternativi noleggiavano dall'operatore *incumbent* una serie di elementi di rete, tra i quali principalmente la coppia elicoidale in rame che collega la sede dell'utente finale alla centrale locale (stadio di linea) dell'*incumbent*. Si tratta di servizi definiti passivi, in quanto interessano solo infrastrutture non alimentate elettricamente e non comprendono gli apparati cosiddetti attivi (alimentati elettricamente) necessari alla trasmissione. Si tratta pertanto di servizi acquistati dagli operatori alternativi al fine di fornire servizi *retail* impiegando direttamente propri apparati di rete e che quindi non riguardano la fornitura di capacità trasmissiva che caratterizza invece il servizio di linee affittate. Nel caso dei servizi di accesso disaggregato, il controllo della capacità trasmissiva è quindi dell'operatore che acquista il servizio all'ingrosso, mentre nel caso dei servizi *terminating*, il controllo del collegamento è dell'operatore proprietario della rete e fornitore del servizio all'ingrosso. Di conseguenza, il servizio di accesso disaggregato garantisce all'operatore acquirente una maggiore discrezionalità nella qualificazione della linea acquistata e, quindi, maggiore autonomia nella predisposizione delle proprie offerte commerciali rispetto al servizio *terminating*.

70. I due servizi all'ingrosso – accesso disaggregato e *terminating* – richiedono inoltre livelli di investimento in infrastrutture significativamente diversi per l'operatore acquirente. Infatti, l'accesso disaggregato è solo uno degli *input* che, combinato con altri elementi di rete e con attività di gestione effettuate dall'operatore acquirente, consente la fornitura del servizio di accesso alla clientela finale. Il servizio *terminating* richiede, invece, minori investimenti e limitate attività da parte dell'operatore acquirente. Un singolo accesso disaggregato potrebbe quindi essere utilizzato per sostituire, almeno parzialmente, un circuito *terminating* solo qualora l'operatore acquirente decidesse di produrre con propri apparati la capacità trasmissiva che caratterizza un servizio di linee affittate e solo nel caso in cui l'operatore fosse già collocato nelle centrali di accesso con propri apparati di rete, e quindi avesse raggiunto un livello di infrastrutturazione significativamente più elevato di quello necessario per acquistare un servizio *terminating*, o se gli investimenti in servizi di co-locazione ed acquisto di apparati fossero giustificati dai rendimenti attesi nel futuro.

71. E' facile quindi evincere che la differente distribuzione tra costi variabili e costi fissi fra i servizi di accesso disaggregato ed i servizi *terminating* influenza la

destinazione d'uso dei due servizi e, conseguentemente, la domanda degli stessi. Difatti, mentre i servizi di accesso disaggregato sono utilizzati da operatori infrastrutturati per la fornitura di una pluralità di servizi di accesso, i circuiti *terminating* sono richiesti da operatori meno infrastrutturati per ottenere capacità trasmissiva utilizzando le risorse della rete di trasporto di breve distanza.

72. Per quanto riguarda la copertura geografica, si fa presente che nel contesto nazionale i servizi di accesso disaggregato sono offerti su un sottoinsieme delle aree coperte dai servizi *terminating*. Infatti, mentre il servizio di accesso disaggregato è fornito in circa 1.700 centrali di Telecom Italia su un totale di più di 10.200 centrali (con una copertura di circa il 64% del totale della popolazione telefonica),¹⁸ i servizi *terminating* offerti dall'*incumbent* sono disponibili presso un insieme di punti di consegna (pari a circa 560) diffusamente distribuiti sul territorio nazionale e che consentono agli operatori alternativi di raccogliere circuiti *terminating* nell'ambito dell'intero bacino trasmissivo regionale a cui il nodo appartiene. Le due tipologie di servizi sono quindi disponibili in maniera differente sul territorio nazionale.

73. Le motivazioni che presiedono alla domanda dei due servizi sono, quindi, difformi e dipendono in maniera significativa dal modello di *business* che il singolo operatore ha deciso di adottare. Nel caso dell'accesso disaggregato, gli operatori ricercano un *input* infrastrutturale che consenta loro di offrire servizi integrati voce-dati e di mantenere un rapporto più diretto con il cliente finale. Nel caso dei servizi *terminating*, gli operatori acquirenti domandano un prodotto che richiede minori *input* ed attività aggiuntive per la commercializzazione di servizi alla clientela finale e, di conseguenza, determina una maggiore dipendenza dall'operatore fornitore del servizio.

74. In virtù di tali considerazioni, l'analisi di sostituibilità dal lato della domanda conduce alle seguenti conclusioni: in caso di un aumento modesto ma significativo e non transitorio dei prezzi dei servizi *terminating*, è improbabile che si assista ad una migrazione della domanda di tali servizi verso i servizi all'ingrosso di accesso disaggregato, tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole; analogamente, un aumento modesto ma significativo e non transitorio dei prezzi dei servizi di accesso disaggregato, difficilmente comporterebbe una migrazione sostanziale della domanda di tali servizi verso i servizi *terminating*. A supporto di tale conclusione si evidenzia, inoltre, che la differenza esistente tra i prezzi delle due tipologie di servizi è di entità significativa e, quindi, si ritiene che una variazione dei prezzi di una tipologia di servizi non sia sufficiente a condurre ad una migrazione della domanda di tali servizi verso l'altra tipologia.

75. Con riferimento alla sostituibilità dal lato dell'offerta, in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei due servizi all'ingrosso, l'operatore che dispone dell'accesso fisico (sia perché proprietario della rete di accesso sia perché acquista un servizio di accesso fisico all'ingrosso) potrebbe fornire servizi *terminating* ad operatori terzi in

¹⁸ Elaborazioni dell'Autorità su dati forniti dagli operatori aggiornati a fine 2013.

tempi ragionevoli e senza incorrere in costi particolarmente rilevanti; al contrario, un operatore che dispone di linee affittate, in caso di un aumento modesto ma significativo e non transitorio del prezzo del servizio di accesso disaggregato, non è in grado di fornire quest'ultimo in tempi brevi e senza sostenere ingenti investimenti. Infatti, la realizzazione di una rete fissa di accesso richiede, da un lato, tempi molto lunghi e, dall'altro, rilevanti investimenti, in gran parte non recuperabili in caso di uscita dal mercato.

76. Alla luce delle considerazioni esposte, in linea con le conclusioni raggiunte nell'ambito della precedente analisi di mercato, si conclude che le due tipologie di servizi all'ingrosso costituiscono due diversi mercati rilevanti.

iii) Sostituibilità tra segmenti terminating e servizi a banda larga all'ingrosso

77. L'Autorità ritiene sostanzialmente invariate le conclusioni raggiunte nella precedente analisi di mercato in merito all'assenza di sostituibilità tra i servizi *terminating* ed i servizi a banda larga all'ingrosso in considerazione delle tuttora riscontrabili differenze tecniche, economiche e di disponibilità sul territorio delle due tipologie di servizi. L'analisi di sostituibilità ha tenuto altresì conto di quanto riportato nella Raccomandazione in merito alle caratteristiche di qualità che un servizio all'ingrosso deve possedere al fine di poter essere ritenuto sostituibile ai servizi di linee affittate.

78. In proposito, si ritiene che la tipologia di servizi a banda larga più adatta ad essere confrontata con i servizi *terminating* sia rappresentata dai servizi *bitstream* e VULA forniti su rete NGA (*Next Generation Access*). I servizi *bitstream* NGA possono essere, infatti, configurati per fornire prestazioni e garantire livelli qualitativi paragonabili, ma non identici (trattandosi di servizi a banda condivisa), a quelli forniti dai servizi trasmissivi a capacità dedicata. Questi ultimi sono utilizzati dagli operatori per fornire servizi ad utenti finali prevalentemente appartenenti alla categoria *business*, i quali richiedono prestazioni in termini di banda e di qualità del servizio superiori. Per quanto riguarda invece i servizi VULA, in quanto servizi a banda dedicata, dovrebbero avere in linea di principio prestazioni confrontabili a quelle offerte dai servizi *terminating* ma, essendo ancora in una fase iniziale di adozione, non si ritiene vi siano elementi sufficienti a consentire di valutarne la piena sostituibilità con i servizi *terminating*. In aggiunta, si evidenzia che i servizi VULA non offrono al momento i profili di banda più elevata garantiti dai servizi *terminating* e che, per banda confrontabile, i *Service Level Agreement* (SLA) per la fornitura (nel seguito anche *provisioning*) e per il ripristino (nel seguito anche *assurance*) del servizio sono significativamente diversi per le due tipologie di servizi. Per prestazioni confrontabili, inoltre, la differenza esistente tra i prezzi delle due tipologie di servizi è di entità significativa e, quindi, si ritiene che una variazione dei prezzi di una tipologia di servizi non sia sufficiente a condurre ad una migrazione della domanda di tali servizi verso l'altra tipologia. Si osserva, infine, che Telecom Italia ha predisposto per la consegna dei servizi NGA circa 260 nodi Ethernet, mentre i punti di interconnessione disponibili per la fruizione dei servizi di linee

affittate sono pari a più del doppio e quindi hanno una diffusione più capillare sul territorio nazionale. Si tenga altresì conto della circostanza che le reti NGA si concentreranno nelle zone a più elevata redditività e quindi i servizi NGA saranno disponibili solo in una porzione limitata del territorio nazionale, mentre i servizi *terminating* sono disponibili anche nelle zone a *digital divide*.

79. In virtù delle considerazioni esposte, l'analisi di sostituibilità dal lato della domanda conduce alle seguenti conclusioni: in caso di un aumento modesto ma significativo e non transitorio dei prezzi dei servizi *terminating*, è improbabile che si assista ad una migrazione della domanda di tali servizi verso i servizi a banda larga all'ingrosso tale da rendere l'incremento di prezzo non profittevole; similmente, un aumento modesto ma significativo e non transitorio dei prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso, difficilmente comporterebbe una migrazione sostanziale della domanda di tali servizi verso i servizi *terminating*. Analogamente, con riferimento alla sostituibilità dal lato dell'offerta, in seguito ad una variazione dei prezzi relativi dei due servizi all'ingrosso, l'operatore che dispone di uno dei due servizi non è in grado di fornire l'altro servizio in tempi brevi e senza sostenere considerevoli investimenti in considerazione della ridotta capillarità dei servizi a banda larga all'ingrosso – quale il VULA – sul territorio nazionale, degli apparati e degli elementi di rete in generale diversi utilizzati per le due tipologie di servizi, nonché delle prestazioni di livello superiore che caratterizzano i servizi di linee affittate rispetto ai servizi a banda larga all'ingrosso.

80. Pertanto, in linea con le conclusioni raggiunte nell'ambito della precedente analisi di mercato, si conclude che le due tipologie di servizi all'ingrosso costituiscono due diversi mercati rilevanti.

Conclusioni circa la definizione del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

81. In virtù dell'analisi svolta, l'Autorità individua due mercati separati per i servizi di accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa:

- mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una sede d'utente;
- mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una BTS.

82. Inoltre, l'analisi di sostituibilità svolta ha mostrato che, in entrambi i mercati, i servizi *terminating* offerti su tecnologie PDH e SDH sono sostituibili con i servizi basati su tecnologia Ethernet, mentre non sono sostituibili con i servizi di accesso disaggregato e con i servizi a banda larga all'ingrosso.

83. L'Autorità, pertanto, conclude che il mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa include i circuiti di capacità dedicata tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio e una sede d'utente (mercato A) o una BTS (mercato B) offerti in tecnologia PDH, SDH ed Ethernet.

D1. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei seguenti due mercati rilevanti all'ingrosso?

- **mercato A: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una sede d'utente;**
- **mercato B: circuiti di rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una BTS.**

2.6.2. Il mercato geografico

84. La definizione dei confini geografici del mercato dipende dall'omogeneità delle condizioni competitive sul territorio.

85. L'Autorità rileva *in primis* che non sussistono significative differenze nel grado di competizione riscontrato nelle principali città rispetto al resto del territorio nazionale. Si osserva, inoltre, che indubbiamente esistono alcune aree, identificabili con le maggiori aree metropolitane, in cui gli operatori alternativi hanno sviluppato reti proprietarie alternative a quella di Telecom Italia. Di conseguenza, le condizioni di mercato in tali aree sono differenti da quelle in cui Telecom Italia continua ad essere l'unico fornitore di segmenti terminali. D'altra parte, l'esistenza nelle città di una o più reti metropolitane ad alta capacità (*Metropolitan Area Network – MAN*) non garantisce comunque la totale raggiungibilità delle sedi di utente. Tale infrastruttura di rete rappresenta, infatti, la rete di trasporto di breve-media distanza in grado coprire il territorio urbano collegando i principali stadi di linea. Tuttavia, alcuni stadi di linea non sono collegati da MAN degli operatori alternativi e sono accessibili attraverso l'interconnessione alla rete di trasporto di Telecom Italia tramite i servizi *terminating*.

86. Si fa presente, inoltre, che una quota significativa di segmenti *terminating* è destinata a servire clienti affari multi-sede che possono essere situati in aree urbane i cui stadi di linea di pertinenza non sono raggiunti dalle infrastrutture MAN degli operatori alternativi. Tali tipologia di clientela può avere, inoltre, sedi disperse sul territorio che inficiano la possibilità di conseguire le economie di densità necessarie a rendere sostenibili gli investimenti in infrastrutture proprietarie. Ciò è dovuto al fatto che il raggiungimento di tutti gli stadi di linea attraverso investimenti massicci con

infrastrutture di rete proprie richiede di disporre *ex ante* di una significativa *customer base* in grado di consentire lo sfruttamento delle economie scala e la ripartizione degli elevati investimenti fissi iniziali su un numero considerevole di clienti. In assenza di tali economie gli investimenti degli operatori alternativi possono essere realizzati esclusivamente in modo graduale, mirando le proprie offerte, basate su infrastrutture di rete proprietarie, alle aree con un più alto tasso di clientela affari.

87. Si osserva inoltre che i segmenti *terminating* includono al proprio interno elementi relativi alla rete di accesso che, come noto, rappresenta tuttora una *essential facility* economicamente non duplicabile in quanto fornita quasi esclusivamente da Telecom Italia. Ciò fa sì che la maggiore infrastrutturazione degli operatori alternativi nelle principali città non influenzi in modo significativo il livello competitivo dei segmenti *terminating* a livello urbano o regionale.

88. Inoltre, se si tiene conto del fatto che il mercato in esame costituisce, almeno in parte, un *input* essenziale per il mercato delle linee affittate *retail* e quest'ultimo è un servizio generalmente offerto sull'intero territorio nazionale, l'esistenza di alcune aree geografiche, nelle quali si riscontra un maggior livello di concorrenza dovuto alla presenza di operatori alternativi, non pare costituire un vincolo di prezzo reale al comportamento del monopolista operante a livello nazionale.

89. Per quanto riguarda il mercato dei circuiti *terminating* per il rilegamento delle BTS, tenuto conto anche della circostanza che, come illustrato in dettaglio al paragrafo 3.4, gli operatori di rete mobile diversi da Telecom Italia ricorrono prevalentemente all'utilizzo di ponti radio proprietari per il rilegamento delle proprie BTS piuttosto che all'acquisto di servizi di linee affittate, non si rilevano differenze sostanziali nelle condizioni competitive sul territorio nazionale.

90. Si ritiene quindi che, in linea con quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, i mercati individuati siano caratterizzati da condizioni di sufficiente omogeneità delle condizioni competitive sul territorio nazionale dal punto di vista sia dell'offerta (omogeneità della gamma dei servizi) sia della domanda (uniformità di prestazioni richieste).

91. L'Autorità, pertanto, ritiene che entrambi i mercati individuati abbiano dimensione geografica nazionale.

D2. Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione geografica del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa?
--

3. DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

3.1. Introduzione

92. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Codice, *“si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante, e dunque di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e dai consumatori”*.

93. L'articolo 17 del Codice ha recepito l'articolo 14 della direttiva quadro, che conforma la definizione del significativo potere di mercato (SMP) ai fini della regolamentazione di settore a quella data dalla Corte di giustizia europea per la nozione di posizione dominante ai fini del diritto della concorrenza. Una sintesi degli orientamenti della Commissione circa l'interpretazione del concetto di posizione dominante nell'industria delle comunicazioni elettroniche è contenuta nelle Linee direttrici che l'Autorità tiene in massimo conto nello svolgimento dell'analisi di mercato.¹⁹

94. In base ai paragrafi 75 e seguenti delle Linee direttrici, per stabilire l'esistenza di un significativo potere di mercato l'Autorità si avvale di diversi indicatori quali, *inter alia*, le quote di mercato, la dimensione globale dell'impresa, il controllo di infrastrutture difficilmente duplicabili, le barriere all'ingresso, le economie di scala e di diversificazione, l'integrazione verticale, la rete di distribuzione e vendita e la concorrenza potenziale. Tali indicatori devono essere analizzati anche in un'ottica previsionale.

95. Per quanto riguarda la quota di mercato, anche se al paragrafo 76 delle Linee direttrici si afferma che nel caso di prodotti differenziati è preferibile utilizzare quote di mercato calcolate sulla base del valore delle vendite, al successivo paragrafo 77, si afferma che *“spetta alle ANR decidere i criteri più adatti per misurare la presenza sul mercato”*, salvo però fornire alcune indicazioni circa le modalità di calcolo più adatte in alcuni dei mercati individuati dalla Raccomandazione.

96. Come già richiamato ai punti precedenti, l'articolo 17, comma 2, del Codice stabilisce, in conformità con l'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che un'impresa può detenere un rilevante potere di mercato, ossia può detenere una posizione dominante, sia individualmente che congiuntamente con altri. Sebbene il concetto di dominanza collettiva sia in evoluzione, la Commissione e la giurisprudenza della Corte sono orientate a ritenere che una o più imprese detengano

¹⁹ Cfr. Linee direttrici, capitolo 3, punti 70-106.

una posizione dominante collettiva quando in rapporto ai loro clienti e concorrenti si presentano come un'unica impresa, senza che vi sia concorrenza effettiva tra loro. Al paragrafo 96, le Linee direttrici specificano altresì le condizioni che devono essere valutate *ex ante* dalle Autorità nazionali di regolamentazione in quanto in grado di favorire l'insorgenza di una posizione dominante collettiva.

3.2. Struttura e dinamica del mercato

97. Come osservato ai punti 56-57, i circuiti *terminating* possono essere acquistati come *input wholesale* finalizzato all'offerta di servizi di linee affittate *retail* (WpR) oppure come un *input* generico per il completamento delle reti di telefonia mobile (WIG). Nel primo caso si tratta di circuiti che collegano un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio presso il quale è attestato un operatore alternativo con la sede di un utente finale, nel secondo caso di circuiti di rilegamento delle BTS degli operatori di rete mobile. Come illustrato al punto 81, l'Autorità, alla luce delle differenti caratteristiche assunte dalle due tipologie di circuito, ha ritenuto opportuno individuare due mercati separati dei segmenti terminali di linee affittate (mercato A e mercato B).

98. E' possibile osservare, innanzitutto, che la somma dei valori dei due mercati individuati è rimasta negli ultimi anni sostanzialmente immutata.²⁰ Come evidenziato nella Tabella 1, i ricavi totali, dopo una diminuzione dal 2009 al 2011, nel 2012 si sono attestati su valori prossimi, seppur leggermente inferiori, a quelli del 2009 (quasi 190 milioni di euro).

Tabella 1 – Mercato A (circuiti di rilegamento PoP-utente finale) e mercato B (circuiti di rilegamento PoP-BTS): valore in ricavi ed incidenza percentuale sul totale

	2009		2010		2011		2012	
	Ricavi (10 ⁶ €)	Incidenza percentuale sul totale	Ricavi (10 ⁶ €)	Incidenza percentuale sul totale	Ricavi (10 ⁶ €)	Incidenza percentuale sul totale	Ricavi (10 ⁶ €)	Incidenza percentuale sul totale
Mercato A	132,76	66,06	126,58	71,52	110,12	62,81	122,61	65,56
Mercato B	68,21	33,94	50,40	28,48	65,21	37,19	64,39	34,44
Totale	200,97	100	176,98	100	175,33	100	187,00	100

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

²⁰ I valori dei due mercati sono stati calcolati escludendo i servizi accessori, quali i flussi di interconnessione ed i raccordi interni di centrale.

99. Inoltre, come si può desumere dalla tabella, i valori di entrambi i mercati sono rimasti pressoché stabili, seppur in leggera diminuzione, nell'intervallo temporale osservato. Si rileva, infine, che l'incidenza percentuale delle due componenti di ricavi sul valore totale è rimasta sostanzialmente invariata nel periodo temporale considerato.

100. In quanto segue, la valutazione del significativo potere di mercato viene svolta separatamente per i due mercati.

3.3. Mercato A: circuiti di rilegamento delle sedi d'utente

101. Il mercato A riguarda i circuiti che rilegano un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio con la sede di un utente finale. Si tratta di circuiti realizzati in genere tramite portanti trasmissivi di rete fissa, forniti prevalentemente da Telecom Italia, che possiede l'unica rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, sono presenti sul mercato anche altri operatori dotati di infrastrutture proprietarie, che utilizzano queste ultime, oltre che per le proprie esigenze interne di rete, anche per la vendita di capacità dedicata ad altri operatori.

Descrizione degli indicatori utilizzati

102. L'Autorità tiene in massima considerazione le indicazioni fornite dalle Linee direttrici e ritiene che gli indicatori più importanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura di circuiti per il rilegamento delle sedi d'utente siano: i) il livello e l'andamento delle quote di mercato; ii) il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; iii) la presenza di economie di scala, densità e diversificazione; iv) il contropotere di mercato da parte degli acquirenti; v) l'integrazione verticale. Ciascun indicatore è analizzato nei paragrafi che seguono.

i) Livello e andamento delle quote di mercato

103. Come osservato nella Tabella 1, il valore del mercato A, seppur in leggera diminuzione, è rimasto pressoché invariato nel periodo di osservazione.

104. La Tabella 2 riporta le quote di mercato in ricavi di Telecom Italia e degli altri operatori nel periodo 2009-2012. Come indicato al paragrafo 77 delle Linee direttrici, nei mercati delle linee affittate, i ricavi rappresentano il criterio di misurazione più trasparente ed adeguato per il calcolo delle quote di mercato.

Tabella 2 – Quote di mercato (Qdm) in ricavi

	2009	2010	2011	2012
Qdm Telecom Italia	84,7%	81,4%	75,0%	69,7%
Qdm altri operatori	15,3%	18,6%	25,0%	30,3%

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

105. La tabella mostra che le quote dell'*incumbent*, sebbene abbiano subito un decremento nel corso degli ultimi anni, al 2012 risultano comunque pari a circa il 70%.

ii) Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

106. L'Autorità evidenzia che, come osservato nelle precedenti analisi di mercato, la realizzazione di infrastrutture di accesso su rete fissa, richiede tempi molto lunghi nonché investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

107. Come noto, solo l'operatore *incumbent* ha effettuato gli investimenti per l'intera infrastruttura di rete in rame, di lunga distanza e di accesso, e tale fattore, unitamente ai significativi costi fissi necessari per gli scavi e per l'installazione di una rete di accesso, ha attribuito nel corso degli anni un notevole vantaggio competitivo a Telecom Italia ed ha scoraggiato la realizzazione di reti in rame da parte di operatori alternativi. Si osserva, inoltre, che sebbene alcuni operatori ed Enti locali stiano sviluppando o abbiano intenzione di sviluppare reti in tecnologie diverse dal rame, in particolare in fibra ottica, la copertura di tali reti risulta, ad oggi, ancora piuttosto limitata.

108. In conclusione, non si prevede che le reti alternative raggiungano un'estensione ed una diffusione tale da alterare, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi di mercato, le attuali dinamiche concorrenziali che vedono l'*incumbent* come proprietario della rete maggiormente utilizzata dagli operatori alternativi.

iii) Economie di scala, densità e diversificazione

109. Considerata l'estensione, attuale e prospettica, delle reti degli operatori alternativi, non si ritiene che tali operatori possano conseguire, nell'orizzonte temporale di riferimento della presente analisi, economie di scala comparabili con quelle di Telecom Italia.

110. Si osserva in generale che gli operatori che possiedono la rete sono in grado di esercitare il controllo più ampio possibile sui livelli di servizio e di banda erogabili e riescono, pertanto, a realizzare economie di diversificazione (derivanti dalla possibilità di differenziare i servizi offerti agli utenti finali) superiori rispetto a quelle realizzabili dagli operatori che non possiedono la rete.

111. Da ultimo, la fornitura di servizi *terminating* può generare notevoli economie di densità nelle aree geografiche ove maggiore è la densità abitativa, quali le aree urbane,

caratterizzate in genere anche da un reddito elevato e da un'elevata domanda di servizi *business*. Non a caso il maggiore sviluppo di infrastrutture alternative è riscontrabile nelle aree metropolitane più popolate.

112. Nonostante le economie di densità siano realizzabili non solo dall'*incumbent*, ma anche dagli operatori alternativi nelle aree in cui sono presenti, Telecom Italia è comunque l'operatore in grado di beneficiare di economie di scala e di diversificazione maggiori rispetto agli altri operatori.

113. L'Autorità ritiene pertanto che la presenza di maggiori economie di scala, densità e diversificazione avvantaggi ulteriormente l'*incumbent* rispetto agli altri operatori.

iv) Contropotere di mercato da parte degli acquirenti

114. In qualunque mercato gli acquirenti sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore quando acquistano considerevoli quantità del servizio offerto e quando hanno la possibilità di rivolgersi in tempi ragionevoli a fornitori alternativi in risposta ad un aumento del prezzo o di ricorrere al servizio in autoproduzione.

115. L'Autorità osserva che nel mercato in esame gli operatori hanno la possibilità, oltre che di acquistare servizi da Telecom Italia, di rivolgersi anche ad altri operatori per l'acquisto di circuiti di rilegamento delle sedi d'utente. In questi casi dunque gli operatori alternativi sono in grado di esercitare un certo contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia.

116. L'Autorità ritiene tuttavia che, nel complesso, il contropotere di acquisto esercitato dagli operatori alternativi non sia tale da neutralizzare il potere di cui dispone Telecom Italia.

v) Integrazione verticale

117. Nonostante la presenza di alcuni operatori alternativi che stanno investendo o pianificano di investire in reti di nuova generazione in alcune zone del territorio italiano, l'Autorità osserva che Telecom Italia è tuttora l'unico operatore verticalmente integrato lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica a livello nazionale. Sebbene gli Impegni di Telecom Italia abbiano mitigato gli effetti derivanti dall'integrazione verticale, Telecom Italia è comunque ancora in grado di razionalizzare i costi di natura tecnico-operativa ed effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore.

118. Gli operatori alternativi dispongono di una minore libertà d'azione in quanto, da un lato, devono rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi e, dall'altro lato, si trovano a competere con quest'ultima nel mercato a valle.

Conclusioni sulla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato A

119. L'Autorità ritiene che l'elevato livello delle quote di mercato di Telecom Italia,²¹ nonché l'analisi degli altri indicatori, evidenziano che nel mercato A (relativo ai circuiti di rilegamento delle sedi d'utente) non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e che l'operatore Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato. Si ritiene, inoltre, che la valutazione circa la concorrenzialità del mercato ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell'orizzonte temporale considerato.

D3. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di rilegamento delle sedi d'utente (mercato A)?

3.4. Mercato B: circuiti di rilegamento delle BTS

120. Il mercato B riguarda i circuiti *terminating* utilizzati dagli operatori di rete mobile per il rilegamento delle proprie BTS. Questo tipo di circuiti può essere realizzato sia attraverso infrastrutture di rete fissa sia attraverso ponti radio. Quest'ultima soluzione è stata quella più utilizzata dagli operatori mobili negli ultimi anni per lo sviluppo delle proprie reti, in quanto presenta notevoli vantaggi in termini di minori investimenti, facilità di realizzazione, economicità di gestione (minori costi annui) e possibilità di *provisioning* autogestito.

121. Il mercato B è, dunque, costituito dal totale dei circuiti dedicati utilizzati per il rilegamento delle BTS, siano essi realizzati su rete fissa o attraverso ponti radio. Esso include i circuiti di Telecom Italia – ossia la somma dei circuiti (all'ingrosso) venduti da quest'ultima ad altri operatori e dei circuiti forniti alle proprie divisioni interne – ed il totale dei circuiti realizzati dagli operatori di rete mobile su ponti radio o su altre infrastrutture proprietarie, utilizzati per lo più per esigenze interne di rete.

122. Dai dati forniti dagli operatori è possibile desumere che mentre Telecom Italia rilega la maggior parte delle proprie BTS con circuiti dedicati proprietari, gli altri operatori di rete mobile ricorrono prevalentemente all'utilizzo dei ponti radio, in continuità con quanto già osservato nel precedente ciclo di analisi di mercato. In sintesi, la maggior parte delle BTS presenti sul territorio nazionale è rilegata attraverso ponte radio e la restante parte tramite linee affittate ed infrastruttura proprietaria diversa dal ponte radio. Se si considerano solo le BTS degli operatori alternativi, relativamente all'anno 2013 la percentuale dei rilegamenti in ponte radio è pari a circa il 75% e quella dei rilegamenti con linee affittate è pari a circa il 9%.

²¹ Cfr. punto 75 delle Linee direttrici.

Descrizione degli indicatori utilizzati

123. L'Autorità tiene in massima considerazione le indicazioni fornite all'interno delle Linee direttrici e ritiene che gli indicatori più importanti ai fini della valutazione del significativo potere di mercato nella fornitura dei servizi di rilegamento delle BTS siano: *i)* il livello e l'andamento delle quote di mercato; *ii)* il controllo di infrastrutture difficili da duplicare; *iii)* il contropotere di mercato da parte degli acquirenti; *iv)* l'integrazione verticale. Ciascun indicatore è analizzato nei paragrafi che seguono.

i) Livello e andamento delle quote di mercato

124. Come osservato al punto 58, i circuiti affittati per il rilegamento delle BTS sono venduti quasi esclusivamente da Telecom Italia. D'altro canto, come risulta da quanto osservato al punto 122, i collegamenti venduti da Telecom Italia rivestono un ruolo secondario per tutti gli operatori mobili, fuorché per la stessa Telecom Italia, al fine di rilegare le BTS.

125. Per queste ragioni, l'Autorità ha stimato, sulla base di dati forniti dagli operatori, le quote di mercato in ricavi ottenute valorizzando i circuiti venduti ed i circuiti utilizzati internamente sia dalla stessa Telecom Italia sia dagli altri operatori di rete mobile. In base a tale stima, le quote di Telecom Italia subirebbero un'ulteriore riduzione nel corso del periodo temporale dal 2009 al 2012, in continuità con l'andamento osservato nella precedente analisi di mercato, attestandosi nel 2012 intorno al 35%.

ii) Controllo di infrastrutture difficili da duplicare

126. Come già evidenziato ai punti precedenti, in linea generale, la realizzazione di infrastrutture nel settore delle telecomunicazioni, in particolare di infrastrutture di accesso, richiede tempi molto lunghi ed investimenti ingenti e prevalentemente non recuperabili (*sunk cost*) in caso di uscita dal mercato.

127. Tuttavia, nel mercato in esame gli operatori di rete mobile hanno realizzato la maggior parte dei collegamenti per le proprie BTS attraverso ponti radio. Sebbene la realizzazione di tali collegamenti, come accade per qualunque infrastruttura di accesso, comporti il sostenimento di ingenti investimenti iniziali, gli investimenti sostenuti risultano comunque inferiori a quelli necessari per la realizzazione di infrastrutture di rete fissa e comportano un minore costo rispetto all'affitto di queste ultime dall'*incumbent*. Per queste ragioni, negli ultimi anni si è assistito all'adozione da parte degli operatori mobili di un notevole numero di collegamenti su ponte radio, tale che questa modalità è diventata quella prevalente per il rilegamento delle BTS e quella attraverso linea affittata su rete fissa è diventata una modalità secondaria. A ciò si aggiunga che gli operatori di rete mobile hanno in progetto di utilizzare per il rilegamento dei nuovi siti radianti prevalentemente ponti radio proprietari – che si ritiene siano in grado di soddisfare le esigenze in termini di capacità, anche per i siti

radianti di nuova generazione, almeno per il periodo di riferimento della presente analisi di mercato – e successivamente, per mantenere il passo con l'avanzamento tecnologico, fibra ottica spenta acquistata da terzi o rete in fibra ottica proprietaria.

128. In virtù di tali considerazioni, l'Autorità ritiene che nel mercato B non sussista il problema delle infrastrutture non duplicabili.

iii) Contropotere di mercato da parte degli acquirenti

129. In linea con quanto evidenziato nei paragrafi precedenti, si rileva che in qualunque mercato gli acquirenti sono in grado di esercitare una qualche forma di contropotere d'acquisto nei confronti del fornitore quando acquistano considerevoli quantità del servizio offerto ed hanno la possibilità, in risposta ad un aumento del prezzo, di rivolgersi in tempi ragionevoli a fornitori alternativi o di ricorrere al servizio di autoproduzione.

130. Come riportato in precedenza, l'Autorità rileva che gli operatori mobili ricorrono sempre più alla realizzazione in proprio dei circuiti di rilegamento delle BTS (tramite ponti radio o, in misura minore, altre infrastrutture proprietarie) e quindi all'autoproduzione del servizio, piuttosto che all'acquisto di circuiti da Telecom Italia, e quindi sono in grado di esercitare un notevole contropotere di acquisto nei confronti di quest'ultima.²²

131. Di conseguenza l'Autorità ritiene che, nel mercato in esame, gli operatori di rete mobile siano in grado di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti dell'operatore dominante.

iv) Integrazione verticale

132. Dal momento che il mercato in esame riguarda il rilegamento delle BTS degli operatori di telefonia mobile, questi ultimi, grazie alla realizzazione di tali rilegamenti su ponti radio o infrastruttura proprietaria, sono in grado di provvedere ad una razionalizzazione dei costi di natura tecnico-operativa e di effettuare scelte coordinate tra livelli *wholesale* e *retail* della catena del valore. Infatti, a differenza di quanto accade nelle reti fisse, nelle reti di telefonia mobile tutti gli operatori infrastrutturati sono verticalmente integrati lungo tutta la catena tecnologica e impiantistica.

133. Ciò consente loro di non dover necessariamente rispettare i vincoli imposti da Telecom Italia nell'acquisto di servizi intermedi.

²² Si prevede, in ottica prospettica, che gli acquirenti di tali servizi ricorreranno all'acquisto di circuiti da Telecom Italia limitatamente ai casi in cui la realizzazione di ponti radio non sia possibile, o per motivi tecnici (ad esempio, dovuti alla peculiare morfologia del territorio) o a causa dei vincoli per l'inquinamento elettromagnetico che gli operatori di rete mobile devono rispettare.

134. Si ritiene quindi che nel mercato in esame non sussistano i problemi di natura concorrenziale derivanti dall'integrazione verticale dell'operatore dominante.

Conclusioni sulla valutazione del significativo potere di mercato nel mercato B

135. In linea con quanto riscontrato nella precedente analisi di mercato, l'Autorità conferma, per il mercato in esame, l'assenza di significativo potere di mercato.

136. In particolare, l'Autorità ha riscontrato che nel mercato in esame: i) le quote di mercato di Telecom Italia, tenendo conto del numero di rilegamenti per BTS realizzati su ponti radio o infrastruttura proprietaria, sono in diminuzione e pari a circa il 35% nel 2012; ii) non sussiste il problema delle infrastrutture difficili da duplicare; iii) gli operatori mobili sono in grado di esercitare un considerevole contropotere di acquisto nei confronti di Telecom Italia; iv) anche gli operatori mobili sono verticalmente integrati.

137. Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ritiene che il mercato B (relativo ai circuiti dedicati per il rilegamento delle BTS) si configuri come un mercato concorrenziale. Si tratta infatti di un mercato il cui valore va riducendosi man mano che gli operatori mobili realizzano i rilegamenti delle BTS in proprio attraverso ponti radio o infrastrutture proprietarie e cessano di ricorrere a circuiti affittati dall'operatore dominante.

138. L'Autorità, pertanto, ritiene che nel mercato in esame nessun operatore detenga un significativo potere di mercato.

D4. Si condividono le conclusioni raggiunte dall'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato nel mercato dei circuiti di rilegamento delle BTS (mercato B)?

4. IMPOSIZIONE, MANTENIMENTO E MODIFICA DEGLI OBBLIGHI REGOLAMENTARI

4.1. Principi e riferimenti normativi per la definizione di obblighi regolamentari nei mercati rilevanti

139. Ai sensi del vigente quadro normativo l'Autorità, individuati i mercati rilevanti e riscontrata la posizione dominante di una o più imprese, è chiamata ad imporre misure regolamentari ed a valutare l'opportunità di mantenere, modificare o revocare gli obblighi in vigore.

140. Le direttive europee (in particolare, per il mercato in esame, la direttiva accesso), la Raccomandazione e le Linee direttrici forniscono indicazioni chiare e dettagliate sul

percorso che l'Autorità segue nell'imposizione degli obblighi normativi alle imprese aventi significativo potere di mercato.²³ L'Autorità tiene altresì nella massima considerazione le *best practice* adottate a livello europeo che sono indicate nelle *Common Position* del BEREC con riferimento anche al mercato oggetto della presente analisi.²⁴

141. Alla luce del quadro normativo di riferimento, una volta constatata l'assenza di concorrenza effettiva in un mercato rilevante, dovuta alla presenza di una o più imprese aventi un significativo potere di mercato, l'Autorità è tenuta ad imporre almeno un obbligo regolamentare all'operatore dominante (paragrafo 114 delle Linee direttrici) ed è chiamata a verificare che ogni obbligo imposto sia compatibile con il principio di proporzionalità, ovvero che l'obbligo sia basato sulla natura del problema competitivo riscontrato, sia giustificato alla luce degli obiettivi fondamentali perseguiti con l'azione regolamentare di cui all'articolo 8 della direttiva quadro ed agli articoli 4 e 13 del Codice e sia strettamente necessario ed adeguato al conseguimento di tali fini.

142. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, il Codice e la direttiva accesso individuano una serie di obblighi da imporre alle imprese che dispongono di significativo potere di mercato, in particolare in materia di trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso e controllo dei prezzi.

143. L'Autorità può innanzitutto imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali quelle di carattere contabile, le specifiche tecniche, le caratteristiche della rete, i termini e le condizioni per la fornitura e per l'uso ed i prezzi. In particolare, l'Autorità può imporre che l'operatore notificato pubblichi un'Offerta di Riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che gli operatori alternativi non siano costretti a pagare per risorse non necessarie al fine di ottenere il servizio richiesto. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime e, inoltre, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle Offerte di Riferimento.²⁵

144. La trasparenza dei termini e delle condizioni dell'accesso e dell'interconnessione, in particolare in materia di prezzi, consente di accelerare il negoziato relativo ai servizi all'ingrosso, di evitare le controversie e di garantire agli attori presenti sul mercato che il servizio non sia fornito a condizioni discriminatorie.

145. L'Autorità ha, inoltre, la facoltà di imporre all'operatore notificato obblighi di non discriminazione, consistenti principalmente nell'applicazione di condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e nella fornitura a terzi di servizi ed informazioni garantendo condizioni ed un livello di

²³ Cfr. capitolo 4 delle Linee direttrici.

²⁴ Cfr. "BEREC Common Position on best practice in remedies imposed as a consequence of a position of significant market power in the relevant markets for wholesale leased lines", BoR(12)126.

²⁵ Cfr. art. 46 del Codice ed art. 9 della direttiva accesso.

qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi forniti alle proprie società consociate o ai propri *partner* commerciali.²⁶

146. L'Autorità può imporre altresì obblighi di separazione contabile, obbligando, in particolare, un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso ed i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorità può, inoltre, specificare i formati e la metodologia contabile da utilizzare. Per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può, altresì, pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.²⁷

147. Inoltre, l'Autorità può imporre agli operatori notificati di accogliere richieste ragionevoli di accesso ed autorizzare l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate nel caso in cui reputi che il rifiuto di concedere l'accesso, o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente, ostacolerebbe lo sviluppo di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio. Agli operatori può essere imposto, *inter alia*:

- a) di concedere a terzi un accesso a determinati elementi e/o risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che non sono attivi e/o l'accesso disaggregato alla rete locale, anche per consentire la selezione e/o preselezione del vettore e/o l'offerta di rivendita delle linee di abbonati;
- b) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- c) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- d) di garantire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- f) di consentire la co-ubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di *roaming* per le reti mobili;

²⁶ Cfr. art. 47 del Codice ed art. 10 della direttiva accesso.

²⁷ Cfr. art. 48 del Codice ed art. 11 della direttiva accesso.

h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o sistemi *software* analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;

i) di interconnettere reti o risorse di rete;

i-bis) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione ed alla presenza.

148. L'Autorità può, inoltre, associare a tali obblighi condizioni di equità, ragionevolezza, tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre gli obblighi summenzionati, e soprattutto nel valutare se tali obblighi siano proporzionati agli obiettivi ed ai principi dell'attività di regolamentazione, così come espressamente disciplinato dall'articolo 13 del Codice che traspone in sede nazionale quanto disposto dall'art. 5 della direttiva accesso e dall'art. 8 della direttiva quadro, l'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

a) la fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, a fronte del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso a monte, quale l'accesso ai cavidotti;

b) la fattibilità della fornitura dell'accesso proposto, alla luce della capacità disponibile;

c) gli investimenti iniziali del proprietario della risorsa, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti;

d) la necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione ad una concorrenza infrastrutturale economicamente sostenibile;

e) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

f) la fornitura di servizi paneuropei.

149. Nell'imporre ad un operatore l'obbligo di concedere l'accesso, l'Autorità può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete.²⁸

150. Infine, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporti il mantenimento di prezzi di interconnessione e di accesso ad un livello eccessivamente elevato o la compressione degli stessi a danno dell'utenza finale, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi. L'Autorità, per incoraggiare gli investimenti anche nelle reti NGA, tiene conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consente un'equa

²⁸ Cfr. art. 49 del Codice ed art. 12 della direttiva accesso.

remunerazione del capitale investito, purché congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete.²⁹

151. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l'efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo, l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili. Qualora un operatore abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui. L'Autorità provvede affinché, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall'Autorità. E' pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.³⁰

152. L'Autorità può altresì, in via eccezionale, imporre all'operatore che detiene significativo potere di mercato l'obbligo di realizzare una separazione funzionale delle proprie attività relative ai servizi di accesso all'ingrosso. In particolare, l'Autorità – qualora concluda che gli obblighi regolamentari imposti ai sensi degli articoli da 46 a 50 del Codice si sono rivelati inefficaci per conseguire una reale concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi concorrenziali concernenti i mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso – può imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente e che fornirà i suddetti prodotti e servizi a tutte le imprese (incluse le entità commerciali all'interno della società madre) negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure. Qualora l'Autorità intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, sottopone il proprio progetto di misura alla Commissione che autorizzerà o meno l'intervento secondo quanto stabilito dall'articolo 45, comma 3 del Codice (articolo 8, comma 3, della direttiva accesso). A seguito della decisione della Commissione, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari.³¹

²⁹ Cfr. art. 50 del Codice ed art. 13 della direttiva accesso.

³⁰ Cfr. art. 50 del Codice ed art. 13 della direttiva accesso.

³¹ Cfr. art. 50 *bis* del Codice ed art. 13 *bis* della direttiva accesso.

153. Nel caso invece un'impresa verticalmente integrata intenda realizzare una separazione volontaria – sia essa funzionale o strutturale – delle proprie attività relative alla rete di accesso, quest'ultima è tenuta ad informare l'Autorità di tale intenzione al fine di consentire alla stessa di valutarne gli effetti. In tal caso, l'Autorità svolge un'analisi coordinata dei mercati dell'accesso al fine di imporre, modificare, mantenere o revocare gli obblighi regolamentari.³²

4.2. Valutazione delle problematiche competitive nel mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

154. Sulla base delle risultanze dell'analisi svolta nei paragrafi precedenti, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba essere notificata quale operatore detentore di significativo potere di mercato nel mercato dei servizi di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una sede d'utente.

155. La valutazione circa il significativo potere di mercato di Telecom Italia è stata compiuta in considerazione della quota di mercato detenuta dall'operatore e delle caratteristiche strutturali del mercato che, nel complesso, conferiscono a Telecom Italia la possibilità di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. Infatti, il controllo da parte di Telecom Italia di infrastrutture difficili da duplicare, l'assenza di un adeguato contropotere di acquisto da parte degli acquirenti del servizio, nonché l'integrazione verticale di Telecom Italia in tutti gli stadi della catena del valore, pongono l'operatore nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi. In particolare, Telecom Italia, in virtù della propria condizione di operatore dominante nel mercato dei servizi di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento di sedi d'utente e della sua integrazione verticale nei corrispondenti mercati a valle, può adottare comportamenti volti ad ostacolare la competizione nei mercati dei servizi di linee affittate al dettaglio.

156. La più immediata delle pratiche anticompetitive che Telecom Italia potrebbe attuare, in virtù del suo controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, è il rifiuto dell'accesso a queste ultime ad operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di un obbligo di accesso alle infrastrutture essenziali (ed alle risorse correlate), infatti, gli operatori alternativi dovrebbero sostenere livelli di investimento tali da scoraggiare il loro ingresso o la loro espansione nei mercati delle linee affittate al dettaglio.

157. Anche in presenza di un obbligo di fornitura dell'accesso, l'operatore Telecom Italia potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati a valle agendo sia sulla variabile prezzo, sia su variabili differenti dal prezzo.

³² Cfr. art. 50 *ter* del Codice ed art. 13 *ter* della direttiva accesso.

158. In primo luogo, la presenza di una posizione di forza economica di Telecom Italia nei mercati delle linee affittate all'ingrosso potrebbe indurre quest'ultima ad adottare pratiche di compressione dei margini (*margin o price squeeze*) fra i prezzi al dettaglio ed i corrispondenti prezzi all'ingrosso. Telecom Italia potrebbe ridurre la differenza fra prezzi al consumo e prezzi di accesso all'ingrosso ad un livello tale da impedire lo sviluppo di una concorrenza sostenibile. In particolare, la riduzione potrebbe avvenire sia mediante la vendita di servizi *wholesale* ai propri concorrenti a prezzi superiori ai costi sottostanti (fornendo implicitamente i medesimi servizi alle proprie divisioni commerciali a prezzi inferiori), sia mediante la vendita di tali servizi *wholesale* ai concorrenti e alle proprie divisioni al livello di costo, ma praticando prezzi predatori nel mercato al dettaglio, sia infine, ricorrendo ad una combinazione delle due strategie.

159. In secondo luogo, al fine di ostacolare la concorrenza nei mercati a valle, Telecom Italia potrebbe agire su variabili differenti dal prezzo, quali le condizioni tecnico-qualitative di fornitura, i tempi di fornitura, di ripristino e di disponibilità del servizio. Anche in questo caso, infatti, la contemporanea presenza nei mercati a monte e a valle consentirebbe a Telecom Italia di attuare pratiche che possono definirsi di *Service Level Agreement squeeze*. Tali pratiche si sostanziano nell'applicazione, nelle offerte all'ingrosso dell'operatore SMP, di condizioni di *provisioning*, di *assurance* e di disponibilità del servizio tali da impedire agli acquirenti di competere con le condizioni di *assurance*, di *provisioning* e di disponibilità del servizio offerte da Telecom Italia sul mercato al dettaglio. In aggiunta, i tempi di negoziazione e di stipula dei contratti, la scelta delle modalità tecniche, delle attrezzature e dei punti di accesso alla rete potrebbero essere utilizzati strategicamente da Telecom Italia per ostacolare l'ingresso e la competizione nei mercati al dettaglio.

160. Infine, anche in assenza di strategie di compressione dei margini economici o tecnici, Telecom Italia potrebbe comunque sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato ad informazioni tecniche e commerciali di cui dispone. Telecom Italia, in quanto fornitore dei servizi di linee affittate all'ingrosso, potrebbe fare un uso improprio di informazioni circa i clienti degli operatori cui fornisce accesso trasferendole alle proprie divisioni commerciali che potrebbero così effettuare offerte mirate ai clienti dei propri concorrenti.

4.3. Regolamentazione del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa

161. Alla luce delle problematiche competitive evidenziate nei punti precedenti, l'Autorità intende imporre a Telecom Italia – con riferimento alla fornitura dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente – obblighi regolamentari in materia di: i) accesso ed uso di determinate risorse di rete; ii) trasparenza; iii) non discriminazione; iv) separazione contabile; v) controllo dei prezzi e contabilità dei costi.

4.3.1. Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

162. Come evidenziato nel paragrafo sulla valutazione delle problematiche competitive, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, in virtù del controllo di infrastrutture di rete di accesso essenziali e difficili da duplicare, possa porre in atto strategie di *market foreclosure* rifiutando l'accesso a tali infrastrutture agli operatori concorrenti nei mercati a valle. In assenza di uno specifico obbligo di accesso è, quindi, probabile che Telecom Italia si rifiuti di concludere accordi di interconnessione alla propria rete. Pertanto, l'Autorità ritiene proporzionata e giustificata l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, di un obbligo di accesso alla propria rete.

163. L'Autorità ritiene pertanto che Telecom Italia debba continuare ad essere sottoposta all'obbligo di fornitura all'ingrosso dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente forniti su tecnologie SDH, PDH ed Ethernet.

164. L'imposizione di tale obbligo a tutti i circuiti *terminating* per il rilegamento di sedi d'utente, a prescindere dalla tecnologia sottostante, è volta a consentire agli operatori alternativi di poter acquistare servizi *terminating* di linee affittate sia su tecnologie SDH e PDH, sia su tecnologia Ethernet, al fine di poter rivendere i corrispondenti servizi nei mercati *retail*.

165. Al fine di garantire l'efficacia di tale obbligo, appare altresì opportuno imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornitura dei seguenti servizi accessori: flussi di interconnessione e raccordi interni di centrale.

D5. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.2. Obbligo di trasparenza

166. L'Autorità ritiene che, ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia debba essere sottoposta all'obbligo di trasparenza nella fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente.

167. L'obbligo di trasparenza è volto ad assicurare agli operatori alternativi l'accesso ad informazioni economiche, tecniche e procedurali relative alla fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, alle quali questi ultimi avrebbero difficilmente accesso e, al contempo, ad evitare che Telecom Italia possa sfruttare l'accesso privilegiato a tali informazioni utilizzandole a proprio vantaggio.

168. L'obbligo di trasparenza consente, inoltre, la verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, di cui al paragrafo successivo, dal momento che molte delle

informazioni necessarie per tale verifica non sarebbero altrimenti disponibili. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'imposizione dell'obbligo di trasparenza sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata.

169. In particolare, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba pubblicare su base annuale un'Offerta di Riferimento per i servizi di fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente. L'Offerta di Riferimento dovrà contenere una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura del servizio, sufficientemente dettagliate e disaggregate, garantite da adeguate penali.

170. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve predisporre SLA, differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* ed *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardo e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.

171. Si ritiene altresì opportuno che, in caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia possa introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi in questione, che devono essere soggette ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche, nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. Al fine di consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle suddette variazioni, queste ultime entreranno in vigore dopo trenta giorni dalla loro approvazione, se le variazioni riguardano le sole condizioni economiche, e dopo novanta giorni, se le variazioni riguardano le condizioni tecniche.

172. L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca adeguate informazioni circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetturali della rete stessa. Tali garanzie di trasparenza sono necessarie al fine di rafforzare la tutela del principio di non discriminazione nella fornitura dei servizi all'ingrosso, grazie alla riduzione delle asimmetrie informative per gli operatori alternativi. A tal riguardo, in linea con le valutazioni già effettuate dall'Autorità nell'analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (delibera n. 731/09/CONS), si ritiene che le misure previste dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 5 e n. 6, relativi alla pubblicazione ed alla comunicazione all'Autorità dei Piani Tecnici per la Qualità della Rete Fissa di Accesso, nonché dei Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete Fissa di Accesso, concorrano a tale scopo.

173. L'Offerta di Riferimento, di validità annuale (con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di riferimento), dovrà essere sottoposta all'approvazione dell'Autorità. Al fine di garantire l'approvazione dell'Offerta di Riferimento entro la data della relativa entrata in vigore, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia pubblichi sul proprio

sito *web* l'offerta entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2015, Telecom Italia dovrà pubblicare l'Offerta di Riferimento entro un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

D6. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.3. Obbligo di non discriminazione

174. L'Autorità ritiene che Telecom Italia, anche se sottoposta all'obbligo di accesso, possa sfruttare la propria condizione di operatore dominante nel mercato all'ingrosso dei segmenti terminali di linee affittate e la sua integrazione nel mercato a valle, al fine di ostacolare la competizione in quest'ultimo, agendo tanto sulle condizioni economiche quanto sulle condizioni e modalità tecniche di fornitura.

175. Al fine di garantire che gli operatori alternativi possano competere effettivamente con Telecom Italia sul mercato in esame è necessario, dunque, che si assicuri un *level playing field* tra gli stessi e l'*incumbent*. E' necessario, quindi, che l'accesso ai servizi all'ingrosso oggetto del mercato analizzato sia fornito in maniera non discriminatoria, ossia che Telecom Italia fornisca agli operatori alternativi tali servizi alle stesse condizioni economiche e tecniche a cui fornisce i medesimi servizi o servizi equivalenti alle proprie divisioni interne. In particolare, è necessario che Telecom Italia condivida con gli operatori alternativi tutte le informazioni essenziali relative alle infrastrutture di accesso utilizzate ed applichi le medesime procedure relativamente alla gestione degli ordinativi ed alla fornitura dei circuiti affittati. Ciò al fine di evitare che Telecom Italia possa servirsi di tali informazioni per acquisire indebitamente un vantaggio commerciale. Le Offerte di Riferimento ed i *Service Level Agreement* sono strumenti importanti, come rilevato anche nel paragrafo relativo all'obbligo di trasparenza, al fine di garantire l'effettiva attuazione del principio di non discriminazione.

176. Alla luce di quanto detto, l'Autorità ritiene che l'imposizione a Telecom Italia, ai sensi dell'articolo 47 del Codice, dell'obbligo di non discriminazione in aggiunta all'obbligo di accesso, sia basata sulla natura del problema, sia proporzionata e giustificata. In base a tale obbligo, Telecom Italia deve applicare condizioni di fornitura di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e deve fornire a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni di quelle che fornisce alle proprie divisioni commerciali, alle società collegate o controllate.

177. Con riferimento alle condizioni economiche di fornitura, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba applicare i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società collegate o controllate, al fine di garantire che le condizioni economiche praticate ai clienti finali risultino replicabili da parte di un operatore alternativo efficiente. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, Telecom Italia deve fornire i servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio. In particolare, al fine di permettere agli operatori alternativi di replicare le offerte praticate da Telecom Italia ai clienti finali, quest'ultima dovrà garantire nel mercato all'ingrosso tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

178. L'Autorità ritiene altresì opportuno confermare l'insieme delle disposizioni regolamentari sancite dalla delibera n. 2/10/CONS in materia di non discriminazione, che includono sia l'obbligo di separazione amministrativa di cui all'art. 2, comma 12, lett. f) della legge n. 481 del 14 novembre 1995, sia una serie di specifiche misure – già oggetto degli Impegni volontari di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS – che appaiono particolarmente rilevanti ai fini di garantire un effettivo *level playing field* nel mercato.

179. Al riguardo, si osserva che l'Autorità, attraverso una continua attività di monitoraggio, ha potuto constatare che le attività messe in campo da Telecom Italia in ottemperanza agli Impegni, grazie anche alla costante sollecitazione dell'Autorità, hanno consentito di conseguire importanti risultati in termini di efficacia dei processi, di rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. In particolare, l'Autorità, con delibera n. 600/11/CONS, ha preso atto della corretta esecuzione degli Impegni da parte di Telecom Italia ed ha comunque ritenuto opportuno – con riferimento ai soli Impegni n. 1, 3, 4, 5 e 6 – stabilire una prosecuzione dell'attività di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate.

D7. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di non discriminazione nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.4. Obbligo di separazione contabile

180. L'Autorità ritiene che gli effetti anticompetitivi derivanti dall'integrazione verticale di Telecom Italia possano essere efficacemente prevenuti attraverso, *inter alia*, la redazione di scritture contabili separate per ogni mercato dei diversi livelli della

catena produttiva, e per ogni servizio ad esso appartenente, nei quali la stessa Telecom Italia detiene un significativo potere di mercato.³³

181. Per questa ragione – in continuità con quanto stabilito dalla delibera n. 2/10/CONS – l’Autorità, ai sensi dell’art. 48 del Codice, ritiene opportuno imporre a Telecom Italia, per il mercato rilevante individuato in cui detiene SMP, l’obbligo di separazione contabile. Nel rispetto di tale obbligo, Telecom Italia deve rendere trasparenti i prezzi dei servizi all’ingrosso venduti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*), ossia i prezzi applicati per la fornitura alle proprie divisioni commerciali di servizi equivalenti ai servizi regolamentati venduti agli altri operatori.

182. L’obbligo di separazione contabile consente la verifica del rispetto da parte dell’operatore notificato dell’obbligo di non discriminazione e, contemporaneamente, dell’assenza di sussidi incrociati tra i servizi.

183. L’attuazione dell’obbligo di separazione contabile presuppone, in primo luogo, la definizione del perimetro impiantistico del mercato. Ciò consente di individuare gli elementi tecnici utilizzati per la produzione di ciascun servizio venduto all’esterno o fornito internamente e di calcolare i relativi costi di rete. A questi ultimi, per ottenere il costo totale del singolo servizio, vanno aggiunti gli ammortamenti, i costi del personale e tutti gli altri costi riconducibili al servizio, compreso il costo del capitale (*Weighted Average Cost of Capital* – WACC).

184. A tali costi corrispondono, nel Conto Economico, i ricavi derivanti dalla vendita o dalla fornitura interna del servizio e, nello Stato Patrimoniale, le attività e le passività pertinenti.³⁴

185. Per quanto riguarda i servizi venduti ad altri operatori, in base all’obbligo di separazione contabile, l’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico relativo al mercato in esame, dia evidenza dei ricavi generati e dei costi sostenuti per la produzione dei servizi di circuiti terminali di linee affittate all’ingrosso per il rilegamento di sedi d’utente, nonché per le prestazioni associate ed i relativi servizi accessori.

186. Per quanto riguarda i servizi forniti internamente, l’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia, nel Conto Economico relativo al mercato in esame, dia evidenza dei trasferimenti interni attraverso l’iscrizione in contabilità di poste figurative (*transfer charge*). Tali poste rappresentano i ricavi figurativi generati ed i costi figurativi sostenuti per la fornitura interna (o autoproduzione) dei servizi all’ingrosso di segmenti

³³ Cfr. paragrafo 4.2, punto 158.

³⁴ Cfr. paragrafo 4.3.6.

terminali di linee affittate, in linea con le relazioni contabili individuate nella delibera n. 678/11/CONS.³⁵

187. L'Autorità, inoltre, ritiene opportuno che Telecom Italia dia evidenza delle quantità scambiate, sia per i servizi forniti internamente che per quelli venduti all'esterno, al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A tal riguardo, si osserva che le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti venduti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento.

188. Si ritiene, altresì, necessario che Telecom Italia continui a predisporre una sezione di confronto tra ciascun servizio presente nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente servizio fornito internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e attività differenti per la vendita esterna e per la fornitura interna.

189. Inoltre, è necessario che Telecom Italia, conformemente alle modalità indicate alla delibera n. 678/11/CONS, predisponga e sottoponga all'approvazione dell'Autorità, all'interno di appositi contratti di servizio, le condizioni economiche di cessione interna corrispondenti ai servizi all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione cui sono attribuite le competenze nella fornitura di tali servizi alle funzioni commerciali di Telecom Italia.

190. Analogamente, si ritiene che Telecom Italia debba predisporre, all'interno della contabilità regolatoria disciplinata dal presente provvedimento, e sottoporre all'approvazione dell'Autorità, evidenza contabile separata relativa alla funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso di cui al presente provvedimento.

191. Si fa presente, infine, che l'Autorità ha avviato, con delibera n. 143/14/CONS, un apposito procedimento istruttorio volto all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di rete fissa e mobile, finalizzato alla razionalizzazione della reportistica contabile ed alla definizione di un sistema strutturato di contabilità.

³⁵ Delibera n. 678/11/CONS, del 12 dicembre 2011, recante “*Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio*”.

D8. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.5. Obbligo di controllo dei prezzi

192. L'Autorità ritiene che l'assenza di una reale concorrenza nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente potrebbe far sì che Telecom Italia pratici prezzi eccessivamente elevati ovvero comprimi i margini a danno dell'utenza finale.³⁶

193. Pertanto, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, l'Autorità ritiene opportuno imporre a Telecom Italia un obbligo di controllo dei prezzi nel suddetto mercato, ai sensi dell'art. 50 del Codice. Al riguardo, l'Autorità ritiene opportuno confermare la metodologia adottata nel precedente ciclo di analisi di mercato, consistente in un meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di tipo *network cap* ($IPC - X$). Rispetto all'orientamento al costo, il *network cap* può, da un lato, costituire un incentivo per Telecom Italia all'incremento della propria efficienza produttiva e, dall'altro lato, assicurare maggiore certezza regolamentare agli operatori alternativi.

194. Al fine di ridurre l'impatto sul mercato dell'applicazione in via retroattiva dei nuovi prezzi e di garantire la stabilità delle condizioni regolamentari, l'Autorità ritiene opportuno confermare per l'anno 2014 i prezzi già approvati per l'anno 2013 con delibera n. 70/14/CIR; il summenzionato meccanismo del *network cap*, quindi, stabilirà i prezzi a partire dall'anno 2015.

195. La stabilità delle condizioni economiche è uno degli elementi che influisce maggiormente sulla capacità degli operatori di programmare gli investimenti. Tenuto conto di ciò, l'Autorità ritiene opportuno che l'orizzonte temporale di applicazione della misura di controllo dei prezzi si estenda fino al 2018; in tal modo, gli operatori potranno conoscere i prezzi dei servizi regolamentati per i prossimi quattro anni, con un anticipo sufficientemente lungo da favorire la pianificazione degli investimenti. Il summenzionato meccanismo del *network cap*, quindi, stabilirà i prezzi per il periodo regolamentare 2015-2018.

196. Con la delibera n. 2/10/CONS, ai fini dell'applicazione del meccanismo del *network cap*, l'Autorità ha definito i seguenti panieri di servizi:

³⁶ Cfr. paragrafo 4.2.

- paniere A dei segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive minori o uguali a 155Mbps, che include:
 - i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.
- paniere B dei segmenti terminali su tecnologia PDH e SDH con capacità trasmissive maggiori di 155Mbps e minori o uguali a 2,5Gbps, che include:
 - i. canone di accesso distinto per ciascuna capacità, indifferenziato in relazione alla distanza;
 - ii. canone chilometrico della tratta di trasporto, distinto per ciascuna capacità trasmissiva.
- paniere C dei segmenti terminali offerti su tecnologia Ethernet.

197. La stessa delibera ha stabilito che, per il periodo 2010-2012, il paniere A è sottoposto a una variazione $X = IPC - 9,6\%$, il paniere B ed il paniere C a una variazione $X = IPC - 0\%$.

198. Al fine di definire i panieri dei servizi e di calcolare le variazioni a cui sottoporre i relativi prezzi per il periodo regolamentare 2015-2018, l'Autorità ha analizzato le variazioni dei costi dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, che sono stati utilizzati per la definizione dei prezzi per gli anni 2009 e 2013, così come derivanti dalla contabilità regolatoria.³⁷ L'analisi è stata condotta al variare della capacità dei circuiti e con riferimento sia ai canoni di accesso, sia ai canoni chilometrici del servizio di trasporto.

199. In un'ottica di continuità con la delibera n. 2/10/CONS, tenuto anche conto delle evidenze relative alle dinamiche di adozione dei servizi che testimoniano la maggiore diffusione dei servizi a velocità minori o uguali a 155 Mbps, si ritiene opportuno mantenere la differenziazione tra il paniere A ed il paniere B. Analogamente, si ritiene corretto continuare a considerare i servizi di segmenti terminali su tecnologia Ethernet in un paniere distinto (paniere C), in virtù della differente diffusione nel mercato di tali servizi, introdotti solo a partire dal 2010, rispetto ai servizi tradizionali in tecnologia PDH ed SDH.

200. Analizzando i costi dei servizi, tuttavia, si rileva un differente andamento per i canoni di accesso rispetto ai canoni relativi alla tratta di trasporto: i servizi di trasporto,

³⁷ Si fa presente che i prezzi applicati nel 2009 da Telecom Italia sono stati approvati dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti (delibera n. 81/09/CIR), come desunti dalle contabilità regolatorie degli anni precedenti al 2009. Analogamente, i prezzi per il 2013 sono stati valutati dall'Autorità sulla base dei costi di fornitura dei servizi (delibera n. 70/14/CIR).

infatti, hanno presentato nel corso degli anni una riduzione dei costi più marcata rispetto ai servizi di accesso. Evidenze analoghe sono emerse anche nell'ambito del procedimento di approvazione dei prezzi dei servizi di linee affittate per il 2013 di cui alla delibera n. 70/14/CIR. Per tale ragione, si ritiene opportuno definire panieri distinti per canoni di accesso e canoni di trasporto, nel seguente modo:

- paniere A1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità minore o uguale a 155Mbps;
- paniere A2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità minore o uguale a 155Mbps;
- paniere B1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità maggiori di 155Mbps;
- paniere B2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità maggiori di 155Mbps;
- paniere C1 dei canoni di accesso per segmenti terminali in tecnologia Ethernet;
- paniere C2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto per segmenti terminali in tecnologia Ethernet.

201. Alla luce dell'analisi dei costi sopra menzionata, l'Autorità ritiene che i guadagni di efficienza conseguibili negli anni 2015-2018 da Telecom Italia nell'offerta dei servizi di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente debbano essere trasferiti nelle condizioni economiche attraverso il meccanismo del *network cap*, con un valore della X differenziato per i panieri A1 e A2:

- paniere A1: IPC – 6,0%;
- paniere A2: IPC – 8,6%.

202. Per quanto riguarda i servizi di segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH con capacità maggiore di 155 Mbps, in virtù della circostanza che i relativi prezzi sono diminuiti significativamente durante il precedente periodo regolatorio e che, come già anticipato, gli operatori alternativi acquistano principalmente i servizi a velocità minori o uguali a 155 Mbps, si ritiene opportuno confermare i prezzi approvati per il 2013 anche per il prossimo periodo regolatorio.

203. Infine, con riferimento al paniere dei circuiti in tecnologia Ethernet, si osserva che nella delibera n. 70/14/CIR i prezzi di tali servizi sono calcolati sulla base dei costi dei servizi PDH/SDH con capacità confrontabili, tenendo conto della differenza di costo dovuta alla presenza dell'interfaccia *fast Ethernet* in luogo dell'interfaccia SDH. La succitata delibera n. 70/14/CIR determina per i servizi Ethernet le medesime variazioni di costo calcolate per il paniere dei servizi PDH/SDH. Sulla base di quanto detto, in continuità con quanto previsto con l'approvazione dei prezzi dei servizi *terminating* su

Ethernet per l'anno 2013, è quindi ragionevole applicare ai panieri C1 e C2 le medesime variazioni previste per panieri A1 e A2, per il periodo regolamentare 2015-2018.

204. L'Autorità ritiene, quindi, che i guadagni di efficienza conseguibili negli anni 2015–2018 da Telecom Italia nell'offerta dei servizi di linee affittate in tecnologia PDH e SDH con capacità maggiore di 155 Mbps e dei servizi di linee affittate in tecnologia Ethernet debbano essere trasferiti nelle condizioni economiche attraverso il meccanismo del *network cap*, nel modo seguente:

- paniere B1: IPC – IPC%;
- paniere B2: IPC – IPC%;
- paniere C1: IPC – 6,0%;
- paniere C2: IPC – 8,6%.

D9. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?

4.3.6. Obbligo di contabilità dei costi

205. L'Autorità, per verificare il rispetto da parte di Telecom Italia degli obblighi di controllo dei prezzi imposti nel mercato in esame, deve avere evidenza dei costi sostenuti da Telecom Italia per la fornitura dei servizi ad esso appartenenti. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio appartenente al mercato esaminato, fornito internamente o venduto esternamente.

206. Una contabilità di questo tipo consente di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

207. Il calcolo del costo dei servizi è effettuato attribuendo a ciascuno di essi, in primo luogo, i costi direttamente causati dalla loro fornitura e quei costi per cui tale attribuzione è possibile, in via indiretta, attraverso un *driver* di costo. Al costo unitario così determinato viene poi applicata una maggiorazione (*mark-up*) attraverso la quale il servizio partecipa al recupero dei costi comuni, intendendo per tali quei costi che non possono essere messi in relazione diretta o indiretta (attraverso un *driver* di costo) al servizio considerato. Infatti, in un'ottica di efficienza economica, tutti i servizi forniti da un operatore multi-prodotto sono chiamati a contribuire al recupero dei costi comuni.

208. L'Autorità ritiene che per i servizi *terminating* la contabilità dei costi debba essere predisposta utilizzando i costi storici (*Historical Cost Accounting* – HCA) e la metodologia dei costi pienamente distribuiti (*Fully Distributed Costs* – FDC).

209. Inoltre, secondo l'Autorità, in base all'obbligo di contabilità dei costi, il Conto Economico di ciascun servizio dovrebbe evidenziare: i) per i servizi venduti agli operatori alternativi, i ricavi conseguiti dalla vendita esterna del servizio; ii) per i servizi forniti internamente, i ricavi figurativi (*transfer charge*) derivanti dalla cessione interna dei servizi; iii) i costi sostenuti per la produzione di ciascun servizio. Questi ultimi dovrebbero essere distinti in ammortamenti, costi del personale e costi esterni (con l'indicazione delle quote eventualmente versate ad altri operatori).

210. Per quanto riguarda gli Stati Patrimoniali, l'Autorità ritiene che essi debbano riportare il totale delle attività relative a ciascun servizio, suddivise in attività correnti ed attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti) ed il totale delle passività relative a ciascun servizio, suddivise in passività correnti e passività non correnti. Inoltre, lo Stato Patrimoniale di ciascun servizio dovrebbe indicare la redditività del capitale.

211. L'Autorità ritiene, infine, che Telecom Italia debba presentare, congiuntamente alle scritture contabili, dei prospetti di dettaglio che documentino la formazione dei costi unitari di ciascun servizio, sulla base dei costi pertinenti e delle quantità prodotte.

212. Come già riportato al punto 191, si fa presente che con delibera n. 143/14/CONS, l'Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione di un sistema contabile organico e funzionale alle attività di *price setting* e *price control*. La revisione dell'attuale impostazione della contabilità regolatoria è volta a verificare l'adequatezza di tale strumento rispetto alle modalità di fissazione dei prezzi e di verifica del rispetto della regolamentazione alla luce dell'attuale quadro normativo e dell'evoluzione del mercato, in un'ottica di semplificazione amministrativa riducendo, se del caso, il dettaglio informativo richiesto agli operatori. Nelle more della conclusione del procedimento avviato con delibera n. 143/14/CONS, valgono le disposizioni di cui alla presente delibera.

213. L'Autorità ritiene inoltre opportuno che il valore del WACC che sarà adottato per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso si applichi in futuro anche per i servizi oggetto del presente provvedimento.

214. Da ultimo, considerati i tempi necessari all'operatore notificato per implementare le disposizioni in tema di contabilità regolatoria, si ritiene che le modifiche alle disposizioni relative all'obbligo di contabilità dei costi siano applicate a partire dall'esercizio contabile relativo all'anno 2015.

D10. Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi nel mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente

attraverso gli strumenti e le modalità sopra descritte?
--

Tutto ciò premesso e considerato,

UDITA la relazione del Commissario _____, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

CAPO I – DEFINIZIONE DEI MERCATI RILEVANTI E VALUTAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:
 - a. “Autorità”: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
 - b. “Codice”: il “Codice delle comunicazioni elettroniche” adottato con Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
 - c. “operatore notificato”: l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;
 - d. “operatore alternativo”: un'impresa, diversa dall'operatore notificato, autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche o una risorsa correlata;
 - e. “segmenti terminali di linee affittate” (di seguito anche segmenti *terminating*): i circuiti di capacità dedicata in tecnica digitale o analogica, tra un punto terminale di rete ed un punto di attestazione presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio;
 - f. “servizi accessori”: i servizi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale ed alla rete trasmissiva locale;
 - g. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva regionale”: i circuiti di capacità dedicata tra un punto di presenza (di seguito anche *Point of Presence* – PoP) dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi

all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva regionale dell'operatore che offre il servizio. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva regionale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;

- h. “flussi di interconnessione alla rete trasmissiva locale”: i circuiti di capacità dedicata tra un PoP dell'operatore alternativo ed un punto di consegna di servizi all'ingrosso presso un nodo della rete trasmissiva locale dell'operatore che offre il servizio. Tale servizio è impiegato anche quando il PoP è co-locato presso un nodo della rete trasmissiva locale per la raccolta di servizi da nodi di pari livello;
- i. “raccordo interno di centrale”: il servizio di capacità dedicata che consente la connessione tra apparati, anche di Telecom Italia, co-locati presso la stessa centrale;
- j. “Ripartitore Elettronico Digitale (di seguito anche RED)”: l'apparato di instradamento per flussi ad alta capacità impiegato per commutare linee affittate;
- k. “rete di accesso”: l'insieme delle infrastrutture di rete che consentono il raccordo tra il punto terminale di rete e la prima centrale di Telecom Italia;
- l. “rete di trasporto”: l'insieme delle infrastrutture di rete che consentono il trasporto e l'instradamento dell'informazione;
- m. “servizio di co-locazione”: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi presso le centrali dell'operatore notificato e presso i punti di concentrazione;
- n. “servizi aggiuntivi ai segmenti *terminating*”: servizi opzionali per la fornitura dei segmenti *terminating*, tra cui collegamenti multipunto, qualità speciale per i circuiti *terminating* analogici e prestazioni di protezione;
- o. “servizi aggiuntivi ai flussi di interconnessione”: servizi opzionali per la fornitura di servizi di flussi di interconnessione tra cui i servizi di multiplazione e di protezione;
- p. “Impegni”: gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 ed approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS.

2. Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.

Art. 2

Identificazione dei mercati rilevanti

1. Sono identificati i due seguenti mercati rilevanti:

- i) il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una sede d'utente (mercato A);
 - ii) il mercato dei segmenti terminali (*terminating*) di linee affittate per il rilegamento tra un punto di attestazione di un operatore alternativo presso un nodo della rete dell'operatore che offre il servizio ed una stazione radio base (BTS) di un operatore di rete mobile (mercato B).
2. I mercati rilevanti, di cui al comma 1, hanno dimensione geografica nazionale.

Art. 3

Identificazione degli operatori aventi significativo potere di mercato

1. Nel mercato A, di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. i*), non sussistono condizioni di concorrenza effettiva e Telecom Italia è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.
2. Nel mercato B, di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. ii*), sussistono condizioni di concorrenza effettiva e nessun operatore è identificato quale operatore detentore di significativo potere di mercato.

CAPO II – OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP

Art. 4

Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nel mercato rilevante di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. i*), gli obblighi di cui al presente Capo.
2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Capo II sono descritte nel Capo III.

Art. 5

Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete necessarie alla fornitura dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento tra un punto di

attestazione di un operatore alternativo presso un nodo di Telecom Italia ed una sede d'utente (mercato A) e dei relativi servizi accessori ed aggiuntivi.

2. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i servizi accessori e complementari relativi ai flussi di interconnessione alle reti trasmissive locali e regionali nonché ai raccordi interni di centrale ed i relativi servizi aggiuntivi.
3. I flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale, nonché i raccordi interni di centrale sono impiegati per l'accesso a tutti i servizi all'ingrosso fruibili dai nodi di Telecom Italia.

Art. 6

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. i)* del presente provvedimento.
2. Per i servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'offerta, sufficientemente dettagliate e disaggregate, garantite da adeguate penali.
3. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'Offerta di Riferimento relativa all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. Nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.
4. Per l'anno 2015 Telecom Italia pubblica l'Offerta di Riferimento per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo entro un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
5. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, Telecom Italia predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* ed *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali.
6. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 del

presente articolo e dei relativi servizi accessori. In tal caso, Telecom Italia è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché alle giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione, con eventuali modifiche, da parte dell'Autorità. Le modifiche apportate entrano in vigore dopo trenta giorni dalla loro approvazione, se le variazioni riguardano le sole condizioni economiche, e dopo novanta giorni, se le variazioni riguardano le condizioni tecniche.

Art. 7

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi di cui all'Art. 2, comma 1, *lett. i)* del presente provvedimento.
2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.
3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori interconnessi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.
4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali e alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
5. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo, garantisce agli operatori alternativi tempi di *provisioning* ed *assurance* almeno equivalenti a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.
6. Telecom Italia fornisce all'Autorità, su base semestrale, per ogni tipologia di circuito, di prestazione opzionale e di SLA in offerta, un *report* con il dettaglio dei tempi di *provisioning*, *assurance* e disponibilità annua effettivamente forniti alle proprie divisioni ed agli operatori alternativi nel 75 per cento, 95 per cento e 100 per cento dei casi.
7. Telecom Italia – ai sensi dell'art. 2, comma 12, *lett. f)* della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 –

garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Art. 8

Obblighi di separazione contabile

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di separazione contabile per i servizi appartenenti al mercato dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente e per le relative prestazioni accessorie.
2. Telecom Italia, per il mercato indicato al comma 1 del presente articolo ed i servizi ad esso appartenenti, deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (*transfer charge*).
3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi appartenenti al mercato indicato al comma 1 del presente articolo, e relativi servizi accessori, riportano:
 - a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;
 - b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente (indicando separatamente i *transfer charge* per i servizi in rame e per quelli in fibra ottica);
 - c. i costi figurativi (*transfer charge*) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4), distintamente per quelli in rame e per quelli in fibra ottica, e relative prestazioni accessorie, che fungono da *input* per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo;
 - d. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;
 - e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.
4. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei *transfer charge* relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dall'Offerta di Riferimento così come disciplinato al successivo Art. 17.

Art. 9

Obblighi di controllo dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, come disposto nel presente articolo.
2. Per l'anno 2014, Telecom Italia offre i servizi di cui al comma precedente ai medesimi prezzi approvati dall'Autorità per l'anno 2013 con delibera n. 70/14/CIR.
3. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, per i servizi di cui al comma 1, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione dei prezzi (*network cap*), che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nelle condizioni attuative. Per i servizi accessori i prezzi sono orientati ai costi risultanti dalla Contabilità Regulatoria.
4. Ogni anno, Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento).
5. Telecom Italia autocertifica i dati comunicati, nelle modalità previste dal DPR 445/2000, e ne risponde ai sensi dell'art. 98, comma 10 del Codice.
6. La verifica da parte dell'Autorità del rispetto dell'obbligo di controllo dei prezzi avviene con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento.
7. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento di ciascun anno, la variazione del valore economico di ciascun paniere si calcola come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti nell'Offerta.
8. Le quantità di riferimento sono pari alle consistenze medie dei servizi e delle prestazioni (in unità vendute) inclusi nei panieri nell'arco dei dodici mesi che costituiscono il periodo di riferimento.
9. Per ciascun paniere il vincolo è definito nella misura di $IPC - X$, dove:
 - IPC è la variazione percentuale su base annua dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi), rilevato dall'Istat; il valore di riferimento dell'IPC da utilizzare ai fini dell'applicazione del *network cap* è calcolato come variazione percentuale della media sui 12 mesi del periodo di riferimento;
 - X rappresenta il tasso di recupero di efficienza realizzato da Telecom Italia, nel periodo di durata del *network cap*, nella produzione dei servizi inclusi nei panieri.

10. I prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

Art. 10

Obblighi di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi appartenenti al mercato dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, venduti esternamente e forniti internamente, e per le relative prestazioni accessorie.
2. Il perimetro impiantistico dei servizi di cui al comma 1 del presente articolo è costituito dagli elementi di rete destinati a collegare un punto terminale di rete con un punto di attestazione presso un nodo di Telecom Italia, situato all'interno di uno dei bacini trasmissivi regionali.
3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (*Historical Cost Accounting* – HCA) e tutte le informazioni (*routing factor* e volumi) necessarie all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (*Fully Distributed Costs* – FDC), anche in conformità con quanto disposto sull'argomento dalla delibera n. 678/11/CONS.
4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato che riportano le voci di cui al precedente Art. 8, comma 3, distinti per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, e relativi servizi accessori, forniti su rete in rame e su rete in fibra ottica.
5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nelle condizioni attuative (Art. 17), i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 11

Presentazione e verifica della Contabilità Regulatoria

1. Telecom Italia invia annualmente all'Autorità, entro 90 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, le scritture contabili (Contabilità Regulatoria), di cui agli articoli precedenti, corredate dai prospetti di dettaglio specificati nelle condizioni attuative. A partire dall'esercizio contabile 2015, l'Autorità si riserva la facoltà di chiedere a Telecom Italia la trasmissione delle scritture contabili entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio civilistico, purché nella versione già certificata dal Revisore, di cui al comma successivo. L'invio avviene in formato elettronico via posta elettronica certificata (PEC).

2. La conformità della Contabilità Regulatoria a quanto previsto dalla normativa vigente è verificata da un organismo indipendente (Revisore), incaricato dall'Autorità.
3. Telecom Italia adegua la Contabilità Regulatoria alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2015.
4. La Contabilità Regulatoria riporta in un apposito prospetto i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, fornendo evidenza separata circa la riconciliazione dei ricavi, dei costi e del capitale impiegato.
5. A valle della verifica da parte del Revisore, i prospetti contabili indicati nell'Allegato alla delibera n. 1/10/CONS, nonché la relazione nella quale Telecom Italia riporta i criteri adottati per la separazione contabile e la metodologia utilizzata per la predisposizione della contabilità dei costi, saranno resi pubblici dall'Autorità secondo le modalità indicate al paragrafo 5.2 dell'Allegato A della delibera n. 678/11/CONS.

**CAPO III – CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IMPOSTI IN CAPO
ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP**

Art. 12

**Condizioni attuative degli obblighi in materia di accesso e di uso di determinate
risorse di rete**

1. Telecom Italia fornisce accesso ai segmenti *terminating*, in tecnologia SDH, PDH ed Ethernet, per il rilegamento di sedi d'utente presso un qualsiasi nodo di primo e secondo livello interno alla regione o al bacino trasmissivo regionale di pertinenza, ovvero presso le centrali di livello locale idonee alla consegna dei circuiti.
2. Nella fornitura dei servizi di segmenti *terminating*, Telecom Italia garantisce l'accesso a tutte le velocità trasmissive ed interfacce al punto terminale di rete impiegate nelle proprie offerte di circuiti diretti analogici e numerici al dettaglio, inclusi quelli in tecnologia Ethernet.
3. Telecom Italia riporta in Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete di transito regionale, costituito dalla parte chilometrica dei flussi di interconnessione alla rete di transito regionale corrispondente alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete di transito regionale. Tale servizio consente agli operatori l'accesso ai nodi appartenenti al primo ed al secondo livello della rete di Telecom Italia. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali di transito regionali interessate.
4. Telecom Italia riporta in Offerta di Riferimento il servizio di flusso di interconnessione alla rete locale, costituito dalla parte chilometrica dei flussi di

interconnessione alla rete locale corrispondente alla capacità trasmissiva tra nodi appartenenti alla rete locale. Tale servizio consente agli operatori di interconnettersi ai nodi di rete locale presso cui sono accessibili i servizi all'ingrosso offerti da Telecom Italia. Le distanze relative alla parte chilometrica si calcolano in linea d'aria tra le centrali locali interessate.

5. Telecom Italia assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale possano essere richiesti congiuntamente; in tal caso le distanze chilometriche sono quelle relative alle singole tratte con le loro lunghezze.
6. Telecom Italia assicura che i servizi di flussi di interconnessione alle reti di transito regionale e locale si usino nel caso in cui il punto di presenza dell'operatore appartiene alla medesima regione o al medesimo bacino trasmissivo del punto di consegna dei servizi raccolti. Il punto di presenza può essere co-locato presso un nodo di rete di transito regionale o locale; in tal caso i servizi all'ingrosso sono raccolti con i raccordi interni di centrale.
7. Telecom Italia assicura che la fatturazione dei servizi di flussi di interconnessione inizi dal momento del loro effettivo utilizzo, cioè dall'attivazione dei servizi voce, dati o linee affittate trasportati.
8. Telecom Italia assicura che i raccordi interni di centrale siano impiegati per rilegare apparati di operatori diversi ubicati nel medesimo sito e, in particolare, nella fornitura di ogni servizio per cui Telecom Italia ha l'obbligo d'offerta, al fine di rilegare gli apparati di Telecom Italia con quelli dell'operatore richiedente ubicati presso la centrale di consegna del servizio.
9. Telecom Italia assicura che l'impiego di flussi di interconnessione e di raccordi interni di centrale sia consentito anche nel caso in cui gli apparati dell'operatore richiedente siano presso spazi di co-locazione di operatori terzi.

Art. 13

Condizioni attuative degli obblighi di trasparenza

1. L'Offerta di Riferimento per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura di:
 - a. circuiti *terminating* in tecnologia analogica (circuiti *terminating* analogici);
 - b. circuiti *terminating* in tecnologia digitale SDH/PDH (circuiti *terminating* digitali SDH/PDH) per le capacità trasmissive pari a: 1,2 kbps, 2,4 kbps, 4,8 kbps, 9,6 kbps, 19,2 kbps, 64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 384 kbps, 512 kbps, 768 kbps, 2 Mbps, 34 Mbps, 155 Mbps, 622 Mbps e 2,5 Gbps;

- c. circuiti in tecnologia digitale Ethernet (circuiti *terminating* digitali Ethernet) per le capacità trasmissive: 10 Mbps, 20 Mbps, 30 Mbps, 48 Mbps, 96 Mbps e 150 Mbps;
 - d. servizi accessori.
2. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato un manuale di procedura contenente gli aspetti tecnici, procedurali, amministrativi e gestionali relativi a:
- a. i confini territoriali delle regioni e dei bacini trasmissivi regionali relativi a ciascuna coppia di nodi RED interconnessi a livello nazionale;
 - b. l'elenco completo e la relativa ubicazione dei nodi ai quali è tecnicamente possibile l'attestazione in raccolta dei servizi di circuiti *terminating*, con le indicazioni di livello gerarchico e topologico necessarie all'uso dei servizi di flussi di interconnessione;
 - c. la descrizione delle modalità di gestione degli ordini di fornitura, ampliamento e dismissione, delle richieste di intervento in caso di disservizio e di calcolo delle penali;
 - d. le condizioni di SLA e penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, secondo quanto indicato nell'Allegato C alla presente delibera;
 - e. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per la fornitura ed il ripristino dei servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, che consentano, sulla base della singola richiesta, la consegna o la riparazione di tali servizi in tempi migliorativi rispetto allo SLA base;
 - f. le condizioni di SLA *premium* corredate da penali per i servizi di flussi di interconnessione, raccordi interni di centrale, circuiti *terminating*, tali da garantire tempi di disponibilità annua migliorativi rispetto allo SLA base ed in linea con le disponibilità richieste alle diverse tipologie di applicazioni;
 - g. le modalità di offerta per la gestione centralizzata (*provisioning*, *assurance* e penali) nel caso di clienti multi-sede e multi-tecnologia, con particolare riferimento al caso di fornitura dei segmenti *terminating*;
 - h. la fornitura, con riferimento a tutti i raccordi interni di centrale, del codice identificativo del circuito (TD).

Art. 14

Condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione

1. Per la fornitura di servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente, Telecom Italia garantisce che:

- a. la fornitura dei servizi alle proprie divisioni interne avvenga attraverso la stipula di contratti di servizio che esplicitino le condizioni generali di fornitura tecniche ed economiche. Tali contratti hanno validità annuale e contengono almeno le clausole relative agli SLA di *provisioning*, *assurance* e disponibilità garantiti per ciascuno dei servizi forniti internamente. Tali SLA devono riportare, se applicabili, le clausole degli SLA relativi ai corrispondenti servizi presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. I prezzi di cessione interna riportati dai contratti di servizio sono quelli presentati nell'ambito dell'Offerta di Riferimento. Tali contratti devono essere comunicati all'Autorità entro il 31 luglio di ciascun anno unitamente a qualsiasi altra informazione necessaria a verificare il rispetto della parità di trattamento;
 - b. la fornitura di servizi avvenga assicurando il medesimo livello di servizio e assistenza sul territorio agli operatori alternativi e alle proprie divisioni interne;
 - c. la contrattualizzazione con gli operatori alternativi e la vendita di circuiti dedicati per il rilegamento delle sedi d'utente sia condotta da personale di unità organizzative distinte da quelle interne che offrono i servizi finali;
 - d. la gestione di informazioni e dati relativi ai servizi di accesso acquistati dagli operatori interconnessi sia separata da quella relativa ai dati accessibili dalle divisioni di vendita dei servizi finali;
 - e. i sistemi informativi e gestionali relativi ai dati degli operatori alternativi siano gestiti da personale differente da quello preposto alle attività commerciali verso i clienti finali e che tali sistemi e le relative informazioni non siano accessibili al personale delle unità organizzative commerciali che forniscono servizi ai clienti finali.
2. Telecom Italia garantisce che il personale della funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso di linee affittate per il rilegamento delle sedi d'utente non svolga alcuna attività commerciale di vendita presso i clienti finali. Tale misura garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 11.
 3. Al fine di consentire la verifica della non discriminazione Telecom Italia presenta all'Autorità su base semestrale un'adeguata reportistica recante i tempi di fornitura, ripristino, disattivazione e disponibilità dei servizi di segmenti terminali di linee affittate all'ingrosso per il rilegamento delle sedi d'utente, relative prestazioni associate e servizi accessori, forniti sia ad operatori alternativi sia alle proprie divisioni interne.
 4. La reportistica di cui al comma precedente include una tabella comparativa dei valori degli indicatori di qualità di cui al punto precedente predisposta secondo il modello dell'Allegato C della delibera n. 152/02/CONS. Inoltre, con riferimento ai tempi indicati nelle offerte di servizi intermedi agli operatori alternativi e garantiti

alle divisioni interne, la reportistica dà evidenza del 95° percentile dei tempi effettivamente impiegati e delle relative modalità di calcolo, evidenziando tali misure in modo disaggregato per le diverse tipologie di SLA (base o *premium*) e di servizio finale. In particolare, la reportistica contiene l'indicazione del:

- a. volume di ordinativi ricevuti;
 - b. volume di ordinativi rifiutati con le relative motivazioni;
 - c. tempo medio tra ricezione dell'ordinativo e accettazione da parte di Telecom Italia;
 - d. tempo medio tra accettazione dell'ordinativo e attivazione del servizio;
 - e. percentuale di circuiti che hanno subito danni in uno specifico periodo;
 - f. tempo medio tra apertura di *ticket* per guasto e chiusura guasto.
5. In aggiunta alla reportistica di cui ai commi precedenti, Telecom Italia predispone un sistema di monitoraggio delle prestazioni della propria funzione cui sono attribuite le competenze nella fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento e fornisce le garanzie di trasparenza di tale sistema di monitoraggio. Tali misure garantiscono peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolanti i Gruppi di Impegni n. 3 e n. 4.
6. Telecom Italia, entro il 30 giugno di ogni anno, presenta sotto la propria responsabilità una relazione annuale, certificata da un soggetto terzo, che comprovi la separazione tra i sistemi informativi della funzione di Telecom Italia cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso di cui al presente provvedimento e quelli delle funzioni commerciali che forniscono servizi agli utenti finali. Tale relazione indica inoltre quali misure sono adottate per impedire l'utilizzo dei dati riservati relativi alla clientela degli operatori da parte delle divisioni commerciali dell'operatore notificato che forniscono servizi agli utenti finali.
7. L'Organo di Vigilanza, conformemente a quanto previsto nella delibera n. 718/08/CONS che ha reso vincolante il Gruppo di Impegni n. 7, vigila sulla corretta esecuzione delle misure oggetto di Impegni, al fine di garantire l'effettività del rispetto del principio di parità di trattamento interna/esterna nella fornitura dei servizi all'ingrosso.

Art. 15

Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile

1. Il Conto Economico di cui all'Art. 8, comma 3, dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente riporta separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi, dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al

successivo Art. 17, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

- a. i *transfer charge* (ricavi) dai servizi al dettaglio (separatamente per canoni e per contributi);
 - b. i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori dando evidenza, nella tabella di dettaglio di cui al successivo Art. 17, delle quantità fornite e dei prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento;
 - c. i *transfer charge* (costi) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso fisico all'ingrosso (mercato n. 4) che fungono da *input* per i servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente su rete in rame e su rete in fibra ottica e relative prestazioni accessorie.
2. Il Conto Economico di cui all'Art. 8, comma 3, dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente evidenzia separatamente:
- a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:
 - ammortamenti degli *asset*;
 - costi del personale (per le attività di gestione, fornitura e manutenzione);
 - costi esterni ed altri costi;
 - b. il costo del capitale.
3. Il Rendiconto del Capitale Impiegato di cui all'Art. 8, comma 3, dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente evidenzia separatamente:
- a. il capitale totale impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:
 - attività correnti;
 - attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);
 - passività correnti;
 - passività non correnti.
4. Telecom Italia predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità, in appositi contratti di servizio, i *transfer charge* corrispondenti ai servizi all'ingrosso di cui al presente provvedimento forniti dalla funzione di Telecom Italia cui sono attribuite le competenze nella fornitura dei servizi all'ingrosso, in conformità con le disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.
5. Nella predisposizione dei contratti di servizio Telecom Italia assicura la conformità alle disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.
6. Telecom Italia predispone e sottopone all'approvazione dell'Autorità la contabilità regolatoria separata relativa alla funzione cui sono attribuite le competenze relative alla fornitura dei servizi all'ingrosso di cui al presente provvedimento, in conformità con le disposizioni della delibera n. 678/11/CONS.

Art. 16

Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi

1. Il meccanismo di programmazione pluriennale dei prezzi di tipo *network cap* (IPC – X) di cui all'Art. 9, si applica ai canoni ed ai contributi relativi ai servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
2. Per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, sono definiti i seguenti panieri:
 - paniere A1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità minore o uguale a 155Mbps;
 - paniere A2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità minore o uguale a 155Mbps;
 - paniere B1 dei canoni di accesso, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità maggiori di 155Mbps;
 - paniere B2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto, distinti per capacità trasmissiva, per segmenti terminali in tecnologia PDH e SDH, con capacità maggiori di 155Mbps;
 - paniere C1 dei canoni di accesso per segmenti terminali in tecnologia Ethernet;
 - paniere C2 dei canoni chilometrici della tratta di trasporto per segmenti terminali in tecnologia Ethernet.
3. Ai fini dell'applicazione del meccanismo di *network cap* di cui al comma 1, i valori delle variazioni percentuali annuali di tipo IPC – X dei panieri di cui al comma 2 per la determinazione dei prezzi negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sono quelli indicati nella seguente tabella:

Tabella 3 – Panieri e variazioni percentuali annuali per i servizi *terminating*

Panieri dei servizi <i>terminating</i>		Network cap
<i>terminating</i> PDH/SDH ≤155Mbps	A1: canone di accesso	IPC – 6,0%
	A2: canone di trasporto	IPC – 8,6%
<i>terminating</i> PDH/SDH >155Mbps	B1: canone di accesso	IPC – IPC%
	B2: canone di trasporto	IPC – IPC%
<i>terminating</i> Ethernet	C1: canone di accesso	IPC – 6,0%
	C2: canone di trasporto	IPC – 8,6%

4. Per quanto riguarda l'anno 2015, le variazioni percentuali riportate in Tabella 3 sono applicate rispetto ai prezzi approvati dall'Autorità per l'anno 2014.
5. Telecom Italia articola i prezzi dei collegamenti al variare delle velocità trasmissive e per distanza chilometrica.

Art. 17

Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi

1. Le scritture contabili di cui all'Art. 11, inviate annualmente all'Autorità, includono una relazione che documenta il perimetro impiantistico/contabile delle attività dedicate ai servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente. La relazione documenta e motiva eventuali variazioni del perimetro impiantistico/contabile rispetto all'anno precedente, dando evidenza delle implicazioni che le avvenute variazioni sortiscono sui servizi, ed è oggetto di verifica da parte del Revisore.
2. Ai fini della corretta valorizzazione dei *transfer charge* al prezzo, Telecom Italia presenta all'Autorità, contestualmente alle scritture contabili di cui al comma precedente, un prospetto di confronto tra i prezzi di fornitura agli altri operatori dei servizi di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente presenti nell'Offerta di Riferimento e l'equivalente prezzo dei servizi forniti internamente, illustrando eventuali differenze derivanti dalla necessità di utilizzare funzionalità di rete e/o coefficienti di utilizzo delle stesse differenti per la fornitura esterna e per la fornitura interna. Eventuali *adjustment* di prezzo sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità come previsto al par. 3.1.4 dell'Allegato A alla delibera n. 678/11/CONS. Nel medesimo prospetto di dettaglio, Telecom Italia espone le quantità prodotte di ciascun servizio, fornito esternamente ed internamente, nonché i costi ad essi pertinenti.

3. I prospetti di dettaglio documentano la formazione dei costi unitari di ciascun servizio di segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente.
4. Fatti salvi i casi espressamente indicati dall'Autorità, l'attribuzione dei costi pertinenti ai diversi servizi avviene nel rispetto del principio di causalità, in base al quale ad ogni servizio sono allocati i costi sostenuti, direttamente o indirettamente, per la sua produzione. Successivamente sono allocati a ciascun servizio i costi di commercializzazione ed i costi comuni.
5. I prospetti di dettaglio individuano i centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura dei servizi sulla base della catena impiantistica sottostante. Per ciascun centro di costo/attività elementare, i prospetti di dettaglio evidenziano:
 - i. i costi operativi (ammortamenti, costi del personale e costi esterni);
 - ii. il capitale impiegato;
 - iii. le quantità di prestazioni erogate nell'anno.
6. Per ciascun centro di costo/attività elementare sono evidenziati i costi storici separatamente per gli ammortamenti e per il capitale impiegato. Per ciascun centro di costo/attività elementare, si devono evidenziare separatamente i costi operativi da trasferimento interno (*transfer charge*) ove presenti.
7. Per ciascun servizio, il costo unitario è calcolato a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari di cui ai commi precedenti imputati attraverso coefficienti di utilizzo che tengano conto dell'impiego della risorsa da parte di ciascun servizio. Le note di commento ai prospetti documentano tale processo motivando la scelta dei coefficienti di utilizzo impiegati ed il metodo di calcolo degli stessi.
8. Le singole componenti/attività contengono almeno i dettagli relativi ad apparati in sede cliente ed in centrale, raccordi in sede utente, apparati di moltiplicazione, *assurance* e manutenzione, apparati trasmissivi e portanti relativi alla rete locale e regionale, componenti della rete di accesso in rame e fibra ottica, apparati RED 1-0, apparati e portanti SDH, apparati e portanti della rete Ethernet.
9. I prospetti di dettaglio riportano il costo operativo totale ed il capitale impiegato per le attività di commercializzazione e gestione all'ingrosso di tutti i servizi regolati e non regolati (c.d. costi di gestione operatori). I prospetti di dettaglio riportano, altresì, i costi ed il capitale impiegato relativi ai sistemi informativi ed al personale di rete incaricato della gestione degli ordinativi per le divisioni interne di Telecom Italia (c.d. costi di gestione interna) per tutti i servizi regolati e non regolati. Sono esclusi da tali costi i costi di commercializzazione al dettaglio di Telecom Italia.
10. Il recupero dei costi di gestione operatori e di quelli di gestione interna avviene attraverso l'applicazione di un *mark-up* medio ottenuto come rapporto tra la somma dei costi di gestione operatori e di gestione interna ed il valore totale dei servizi

ceduti internamente ed esternamente, regolati e non regolati, di cui sopra. Il calcolo del *mark-up* è descritto in una tabella separata dei prospetti di dettaglio.

11. I prospetti di dettaglio forniscono evidenza del criterio utilizzato per il recupero dei costi comuni e dell'incidenza di tali costi sul costo totale di ciascun servizio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more della conclusione del procedimento relativo all'aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria per i servizi di rete fissa e mobile, avviato con delibera n. 143/14/CONS, restano in vigore i formati contabili definiti alla delibera n. 1/10/CONS, che integra la delibera n. 731/09/CONS.
2. Gli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS rimangono disciplinati nei termini, nelle forme e secondo le procedure indicate nella suddetta delibera, negli Impegni stessi, nella delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni e nella delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni. Ogni eventuale proposta di modifica agli Impegni avviene sulla base di un confronto tra l'Autorità e Telecom Italia ed, in ogni caso, qualora la modifica proposta costituisca un rimedio o sia direttamente connessa o accessoria ad un rimedio, prima dell'approvazione, viene sottoposta a consultazione pubblica nazionale e notificata alla Commissione europea, sulla base della disciplina vigente.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente delibera, e di inottemperanza ai relativi ordini o diffide, l'Autorità applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 98, comma 11, del Codice in merito alle violazioni di disposizioni relative ad imprese aventi significativo potere di mercato.
4. In relazione all'eventuale inottemperanza alle misure oggetto degli Impegni di Telecom Italia approvati con delibera n. 718/08/CONS e richiamate nel presente provvedimento, nel rispetto del consolidato principio del *ne bis in idem*, si prevede quanto segue:
 - i) il mancato rispetto di tali misure è sanzionato nelle forme e secondo le procedure di cui alla delibera n. 718/08/CONS;
 - ii) l'Autorità, nel caso accerti il mancato rispetto di tali misure, intima a Telecom Italia, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del Codice, di porre fine entro un mese all'infrazione e – fermo restando quanto previsto al punto i) – nel caso l'impresa non abbia posto fine all'infrazione entro tale termine, adotta misure adeguate e proporzionate ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Codice.

5. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento in merito agli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi valgono le disposizioni di cui alla delibera n. 678/11/CONS, qualora non incompatibili con le disposizioni del presente provvedimento.
6. Per qualsiasi aspetto riguardante la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nelle altre delibere di questa Autorità.